

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

533^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-26

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 27-32

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 33-53

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		SOLIANI (Mar-DL-U)	Pag. 21
		BRUNALE (DS-U)	23, 24, 25
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	24, 25
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	ALLEGATO A	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	DISEGNO DI LEGGE N. 2686:	
		Articolo 1 del disegno di legge di conversione	27
SULLA TRAGEDIA DELLE FOIBE E DEGLI ESULI ISTRIANI, GIULIANI E DALMATI		Decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2:	
PRESIDENTE	6	Articolo 1 ed emendamenti	27
BORDON (Mar-DL-U)	2		
SERVELLO (AN)	3	ALLEGATO B	
CAMBER (FI)	3	DISEGNI DI LEGGE	
MONCADA (UDC)	5	Trasmissione dalla Camera dei deputati	33
TESSITORE (DS-U)	5	Annunzio di presentazione	34
		Presentazione del testo degli articoli	35
DISEGNI DI LEGGE		GOVERNO	
Seguito della discussione:		Trasmissione di documenti	35
<i>(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Relazione orale):</i>		AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	
MODICA (DS-U)	7, 20	Trasmissione di documenti	37
BETTA (Aut)	11	GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
MONTICONE (Mar-DL-U)	12, 22	Trasmissione di documenti	37
TESSITORE (DS-U)	14, 15, 22	CORTE DEI CONTI	
GABURRO (UDC), relatore	17, 21, 23	Trasmissione di documentazione	37
CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	18, 23		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-ROGAZIONI

AnnunzioPag. 26

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad
interpellanze 38

InterpellanzePag. 38

Interrogazioni 38

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 52

ERRATA CORRIGE 53

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla tragedia delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati

BORDON (*Mar-DL-U*). In sintonia con le parole del Presidente della Repubblica, richiama l'attenzione sulla ricorrenza del cinquantasettesimo anniversario della sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi, ricordandone la rilevanza per l'avvio in Italia di un processo democratico e di pacifica convivenza, ma anche le tragiche conseguenze che ne derivarono per gli italiani dell'Istria e della Dalmazia, costretti all'esodo, oltre che vittime delle foibe. Poiché è in discussione alla Camera l'istituzione di una giornata della memoria rivolge un appello affinché si giunga alla definizione di tale data in modo unanime da parte di tutte le forze politiche. Con tale spirito la Margherita presenterà un disegno di legge anche al Senato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

SERVELLO (*AN*). Il riconoscimento, pur tardivo, dei drammatici eventi delle foibe e dell'esodo di migliaia di italiani dall'Istria e dalla Dalmazia ripaga dei sacrifici subiti e pertanto auspica che la data odierna venga ricordata in modo solenne da parte dell'Assemblea mediante lo svolgimento di un apposito dibattito, senza attendere l'arrivo del disegno di legge in discussione alla Camera. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CAMBER (*FI*). Esprime soddisfazione per la condivisione della tragedia delle foibe e dell'esodo, pur ponendo l'accento sull'assenza di risultati concreti finora raggiunti riguardo al recupero dei beni allora espropriati agli italiani nonché per il riconoscimento di un indennizzo agli esuli istriani e dalmati, aspetti su cui sollecita una ripresa delle iniziative diplomatiche. La ricorrenza appare altresì l'occasione per segnalare la necessità di una Commissione di inchiesta che faccia chiarezza sui crimini delle foibe, a fini non certo di polemica politica bensì di ricostruzione storica, nonché per dare applicazione al particolare *status* giuridico riconosciuto al porto internazionale di Trieste dal Trattato di Parigi.

MONCADA (*UDC*). Apprezza le parole di unanime considerazione da parte delle forze politiche sulle tragedie che hanno colpito le terre orientali nell'immediato dopoguerra, quale occasione per evidenziare lo spirito di fratellanza che unisce tutti gli italiani.

TESSITORE (*DS-U*). I Democratici di sinistra si associano alle considerazioni del senatore Bordon, invitando a ricordare le vittime dei tragici eventi alla luce della memoria storica, che offre, a distanza di molti decenni, la possibilità di una valutazione critica e pacata di quelle vicende, e rappresenta l'occasione per una riflessione sull'identità nazionale quale elemento, seppure in una dimensione pluralistica, di forza e di unione. Auspica pertanto da parte del Senato individuazione di modalità appropriate per ricordare tali avvenimenti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Nel ringraziare gli intervenuti, sottolinea che il presidente del Senato ha rivolto un commosso ricordo delle vittime delle foibe e prende atto delle sollecitazioni rivolte che saranno esaminate nella sede opportuna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipolenti (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 5 febbraio è stata svolta la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MODICA (*DS-U*). Il decreto-legge contiene norme solo in parte caratterizzate dai requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione. La previsione dell'equipollenza dei titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale è senz'altro condivisibile, ma si riferisce di fatto soltanto alle università pontificie e avrebbe dovuto essere oggetto di disciplina organica attraverso legge ordinaria. Peraltro, ricorrere al principio di equipollenza determina un rafforzamento del valore legale del titolo, proprio nel momento in cui si studia come renderlo più flessibile e moderno. Diversamente, il problema dello *status* dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua delle università deve essere risolto con urgenza, stante la sentenza della Corte di giustizia europea che ha condannato l'Italia per aver inquadrato nel ruolo tecnico amministrativo personale che svolge oggettivamente un importante compito didattico. Tuttavia, la norma in esame non risolverà il problema, poiché si occupa soltanto delle Università coinvolte nella sentenza, trascurando l'identica situazione presente in tutte le altre Università nazionali, ed equipara i collaboratori linguistici ai ricercatori, per i quali però la didattica è attività a tempo determinato. Infine, l'onere dell'adeguamento del trattamento economico viene ingiustamente posto a carico delle Università e non è dato sapere come si potrà provvedere alla prevedibile richiesta generalizzata del riconoscimento degli arretrati, anche dal versante previdenziale. Appare necessaria una legge che disciplini definitivamente lo stato giuridico di questo personale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Betta e Peterlini*).

BETTA (*Aut*). Condivide lo spirito e il contenuto del provvedimento, urgente per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 giugno 2001, rilevando però la necessità di estendere le disposizioni relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici anche a tutte le altre Università non coinvolte dalla sentenza stessa, per evitare ulteriori onerose condanne. Qualora a tale estensione non si desse luogo, preannuncia l'astensione sul voto del disegno di legge di conversione. L'articolo 2, invece, dovrebbe essere stralciato in quanto la normativa sull'equipollenza dei titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati da alcune istituzioni universitarie rientra nella disciplina generale in materia, che è in avanzata fase di elaborazione presso il Ministero. (*Applausi dei senatori Peterlini e Michelini*).

MONTICONE (*Mar-DL-U*). L'articolo 1 del decreto-legge reca norme di evidente necessità, ma che si applicano solo a sei Università: il problema del riconoscimento dell'importante ruolo svolto dai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua va invece risolto con un provvedimento di carattere generale, anche perché le Università escluse sono chiamate anch'esse, attraverso il Fondo comune, a farsi carico dell'onere derivante dall'articolo 1 del decreto-legge. Analogamente, per quanto riguarda l'equipollenza dei titoli universitari rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, sa-

rebbe necessaria una formulazione non discriminante e più pertinente, dal momento che non si comprende il motivo per cui la norma si riferisce solo ai titoli di laurea in giurisprudenza e con una dizione che porterebbe ad escludere prestigiose facoltà operanti in sede extraterritoriale. Nel complesso, il provvedimento dovrebbe ispirarsi a criteri di più ampia e solida impostazione: a tale scopo sono stati presentati degli emendamenti, il più rilevante dei quali è il 2.2, che segnala al relatore ed al Governo, ritirando la firma alla proposta di soppressione di cui all'emendamento 2.1. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Fabris, Betta e Michelini*).

TESSITORE (*DS-U*). Il decreto-legge non solo non è utile a definire la controversa e annosa questione della configurazione giuridica dei collaboratori linguistici all'interno dell'ordinamento universitario, ma anzi rischia di creare ulteriore confusione; esso infatti è condizionato dalle spinte di una *lobby* europea, soprattutto inglese, che ha tentato di rivendicare l'equiparazione degli ex lettori con il professore associato, ottenendo viceversa quella con i ricercatori, nonostante in taluni casi la mancata equivalenza dei titoli di studio e pur non essendo svolta un'attività di ricerca. A prescindere dalle condizioni di reciprocità con i lettori italiani presso alcune università straniere, su cui sollecita l'attenzione del Governo, è opportuno evitare falle al sistema di accesso alla docenza universitaria ed affrontare la questione con un'ottica generale, anche dal punto di vista della copertura finanziaria, per evitare che le sole università soccombenti di fronte alla Corte europea di giustizia si vedano costrette a prelevare fondi dagli stanziamenti destinati ad attività ordinarie. Il decreto-legge diventa poi addirittura pericoloso con il sistema di equipollenza proposto con l'articolo 2, che viola il principio generale dell'astrattezza della legge. Alla disponibilità della maggioranza rispetto agli emendamenti presentati condiziona quindi il voto personale e del suo Gruppo sul disegno di legge di conversione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Zavoli e Betta*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GABURRO, *relatore*. Il provvedimento che il Governo e la maggioranza sono costretti ad adottare, per limitare la sanzione economica conseguente alla sentenza della Corte europea di giustizia, riguarda una questione ereditata dal passato e rimasta irrisolta, nonostante gli appelli sulla irregolarità del trattamento economico degli ex lettori di lingua madre rispetto ai docenti universitari. Inoltre, è infondata l'affermazione che il sistema di equipollenza previsto dall'articolo 2 riguardi esclusivamente la facoltà di giurisprudenza dell'Università lateranense. Si dichiara comunemente disponibile a valutare nel merito gli emendamenti presentati.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Si associa alle considerazioni del relatore sulla obiettiva necessità

ed urgenza del provvedimento per dare immediata esecuzione alla sentenza della Corte europea ed evitare la sanzione pecuniaria giornaliera di 250.000 euro. Concorda con il senatore Modica sulla necessità di un intervento per colmare le carenze normative per alcune figure professionali in ambito universitario poco regolamentate e per il regime transitorio di riforme già introdotte, mentre il ricorso al fondo ordinario delle università è in sintonia con l'attuale sistema e l'equiparazione degli ex lettori con i ricercatori a tempo definito e non a tempo pieno deriva dalla mancanza di esclusività del rapporto. Infine, per quanto riguarda il sistema di equipollenza previsto dall'articolo 2, alcune questioni potranno essere definite in sede di decreto ministeriale di attuazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, invitando i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge ad illustrarli. Ricorda altresì che sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.2, 1.104, 1.7, 1.105, 1.1, 1.8, 1.4, 1.9 e 1.106 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente SALVI

MODICA (*DS-U*). L'emendamento 1.100 estende per ragioni di equità a tutte le università il meccanismo di copertura attualmente limitato ai sei atenei richiamati nell'articolo 1, prevedendo un fondo speciale del Ministero dell'economia e non la copertura a carico dei fondi delle singole università. L'emendamento 1.7 riguarda il trattamento economico complessivo dei collaboratori linguistici, l'emendamento 1.8 propone l'equiparazione con la figura del professore a contratto in considerazione della funzione docente svolta dagli ex lettori. Infine, l'emendamento 1.9 prevede con un fondo speciale a carico del bilancio dello Stato un incremento dei fondi ordinari delle università per la copertura finanziaria del provvedimento.

GABURRO, *relatore*. L'emendamento 1.103 specifica un parametro per l'impegno orario richiesto.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 1.2, pur essendo stato presentato precedentemente, riflette l'insoddisfazione della Commissione europea sul decreto-legge, che non risponde ai requisiti previsti dalla sen-

tenza della Corte europea di giustizia e procrastina il trattamento discriminatorio.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). La specificazione che la normativa riguarda il trattamento sia economico che previdenziale, contenuta nell'emendamento 1.1, mette l'Italia al riparo da ulteriori sanzioni europee.

TESSITORE (*DS-U*). Gli emendamenti 1.4 e 1.3 propongono di estendere da subito a tutte le università il disposto normativo ora limitato ai soli atenei richiamati nell'articolo 1 e propongono un meccanismo di copertura analogo a quello illustrato dal senatore Modica.

GABURRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.103, 1.7, 1.107, nonché sugli emendamenti 1.1 e 1.8, dei quali propone una modifica (*v. Resoconto stenografico*), e contrario sui restanti.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BRUNALE (*DS-U*). Chiede la votazione dell'emendamento 1.100 ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

PRESIDENTE. Dispone la votazione, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,08.

BRUNALE (*DS-U*). Chiede nuovamente la votazione dell'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,29.

BRUNALE (*DS-U*). Chiede nuovamente che l'emendamento 1.100 sia votato con procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà notizia dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 5 febbraio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Marano, Meleleo, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Collino, Filippelli, Forcieri, Manfredi, Nieddu, Palombo, Peruzzotti e Zorzoli, per attività della 4^a Commissione permanente; Baio Dossi, Bianconi, Boldi, Danzi, Di Girolamo, Mascioni, Salzano e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bobbio, Centaro, Curto, Florino, Gentile, Manzione, Novi e Tommaso Sodano, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Budin, Contestabile, Crema, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Rigoni, Rizzi e Tirrelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Maffioli, per attività del Comitato Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,05*).

Sulla tragedia delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, proprio oggi ricorre il cinquantasettesimo anniversario della firma del Trattato di pace di Parigi, con cui l'Italia – lo ha ricordato ieri il nostro Presidente della Repubblica – risalendo l'abisso della guerra, pose le premesse per rientrare nel consesso dei popoli governati dai principi della democrazia e della pacifica convivenza.

Quell'avvenimento viene ricordato però anche per una tragedia immane: la ricostruzione e la rinascita della nuova Italia costarono, infatti, sacrifici grandissimi, in particolare agli italiani delle terre d'Istria e di Dalmazia che furono colpiti da una violenza cieca ed esecranda e dalla sventura, che ha pochissimi esempi in qualsiasi altra parte del mondo, di dover abbandonare case e luoghi familiari.

Signor Presidente, desidero ricordare l'episodio perché le mie radici affondano in parte in quelle terre; la mia stessa città di nascita, Muggia, è l'ultimo lembo di terra istro-veneta rimasta nei confini della Repubblica italiana. Le tragedie del dopoguerra sono scolpite nella mia memoria: ricordo persone che abbandonavano tutto per ricominciare la propria esistenza in una condizione nella quale il loro Paese, l'Italia, sembrava considerarle poco più che inutili ospiti, quando non cancellava completamente la loro tragedia. Altri momenti drammatici in quel periodo colpirono persone inermi, cittadini pacifici, colpevoli soltanto di essere di cultura e di tradizioni italiane.

Lo ricordo, Presidente, anche perché proprio oggi alla Camera dei deputati si discuterà sull'istituzione di una Giornata della Memoria per ricordare quei fatti, quella tragedia immane, la violenza cieca delle foibe. Già nell'altra legislatura si tentò di arrivare a un voto unanime: mi auguro che quel voto unanime finalmente vi sia. Per quanto riguarda il Gruppo della Margherita, cerchiamo di contribuire presentando una proposta di legge anche in questo ramo del Parlamento.

Mi auguro davvero che questa drammatica pagina di storia del nostro Paese costituisca un elemento ulteriore di quella memoria condivisa di cui ci parla il presidente Ciampi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina mi ero premurato di interpellare il mio capogruppo, senatore Nania, e di chiamare il Presidente del Senato, ma ho appreso che egli è all'estero.

Infatti, questo evento merita un dibattito generale, anche dal punto di vista della partecipazione corale dell'Assemblea, come diceva prima il collega Bordon, e non di dover rimanere emarginato all'inizio o alla conclusione di una seduta.

Sottolineo l'importanza storica, umana e civile di questo evento, che dopo tanti anni ripaga in termini spirituali, più che materiali, i tanti sacrifici patiti da centinaia di migliaia di esuli italiani. Questa data venga ricordata in maniera più solenne nell'ambito di un'Assemblea che si è sempre distinta nei frangenti in cui era necessario trovare momenti di coesione, di partecipazione e soprattutto, in questo caso, di interpretazione di fatti che hanno profondamente turbato la coscienza civile del Paese.

Onorevole Presidente, affido anche alla sua sensibilità e alla sua cortesia la richiesta di non attendere l'arrivo dalla Camera del relativo provvedimento, dedicando una seduta, con le modalità che si riterranno opportune, al commento, alla partecipazione politica, ma soprattutto umana e spirituale, a questo evento, che – ripeto – ripara sia pure tardivamente, a una tragedia umana che non ha precedenti. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CAMBER (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER (*FI*). Signor Presidente, in questi giorni si parla e si scrive riscoprendo un argomento a lungo più o meno volontariamente o distratamente obnubilato; si parla di valori spirituali, si parla di condivisione relativa alla critica di taluni fatti storici.

Fa piacere notare come oggi vi sia su queste tematiche, quelle dell'esodo, della tragedia delle foibe e di altri argomenti correlati, una così ampia condivisione. Quello che non fa piacere è che, trovandoci in sedi che dovrebbero essere teoricamente deputate a legiferare, e avendo lo Stato italiano da legiferare in modo mirato su queste tematiche, io abbia avuto scarse o nulle occasioni di sentire e tampoco di leggere iniziative mirate sui fatti in questione.

Svolgerò molto rapidamente qualche notazione. Ho letto del riattarsi della nostra diplomazia in relazione alla tematica, vecchia ormai di oltre cinquant'anni, dei beni ingiustamente rubati, non espropriati, at-

tualmente ancora nazionalizzati da parte dei nuovi Stati che hanno fatto seguito al crollo dell'ex Jugoslavia e, miratamente, della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al riattivarsi da parte italiana di richieste diplomatiche serie, giuridicamente motivate e ponderate. Le controparti hanno risposto, talora con il silenzio e talora con una sorta di disprezzo nei confronti dello Stato italiano, il quale – come ho poc'anzi evidenziato – prima di avanzare richieste in tal senso aveva ponderato molto (qualcuno ritiene anche troppo) a lungo.

Non si riscontrano esiti a queste recentissime iniziative diplomatiche, ed anzi sembra che si finisca – come sostiene qualcuno – a «tarallucci e vino»; si fa finta che di tale argomento si sia parlato anche troppo perché bisogna andare avanti per l'Unione Europea e per tanti altri motivi.

Quindi, rivolgo una richiesta alla nostra diplomazia affinché faccia valere in questi giorni, anche in relazione a tali tematiche, questa importante questione di politica estera che riguarda un così cospicuo numero di cittadini italiani e di proprietà italiane all'estero, che in questo momento storico deve essere in capo alla diplomazia italiana relativamente a Paesi che stanno per entrare a pieno titolo nell'Unione Europea.

In parallelo, c'è una seconda vicenda riguardante gli indennizzi – non più la restituzione – relativi ai beni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Si tratta di un'altra questione (che qualcuno potrebbe definire una barzelletta) che si trascina senza esiti, su cui qualche volta, alla vigilia di una delle tante occasioni elettorali italiane, si risveglia l'attenzione; tale questione, però, è ben lungi dal trovare una qualche forma di soluzione definitiva.

In terzo luogo, vorrei sottolineare che da circa vent'anni viene richiesta la costituzione di una Commissione d'inchiesta relativa ai crimini delle foibe. Non si chiede vendetta, ma semplicemente di fare luce, sotto il profilo rigorosamente storico, su decine di migliaia di fatti che ancora oggi, per ragioni «malinteseamente» diplomatiche, non vengono ancora trattati.

Infine, ma non da ultimo, evidenzio che oggi è l'anniversario (qualificato per i motivi che sono stati sottolineati prima da concorrenti iniziative alla Camera dei deputati, sulla stampa nazionale e da parte del Capo dello Stato) del Trattato di pace di Parigi.

Vorrei ricordare come con il Trattato di pace si fosse riconosciuto, tra le tante cose poi rimaste prive di applicazione, – unico caso in Italia e unico caso oggi alla luce della nuova legislazione europea – uno *status* giuridico peculiare alla realtà del porto internazionale di Trieste.

Anche in questo caso, si tratta di una situazione giuridica che attende dal dopoguerra un'attuazione e non una soluzione, perché vi è una legge che è rimasta inapplicata. È un altro problema di notevole valenza sotto una pluralità di profili, che si pone su questa terra di confine.

Nel merito, mi associo senz'altro alla richiesta avanzata dal senatore Servello, sulla quale forse varrebbe la pena di spendere qualche parola in più e magari qualche iniziativa legislativa e diplomatica in più.

MONCADA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (*UDC*). Signor Presidente, dopo le parole che sono state pronunciate in quest'Aula, credo vi sia poco da aggiungere.

Vorrei fare un'osservazione del tutto personale. Intanto ringraziare il senatore Bordon per le parole che ha detto: sono parole che difficilmente ho sentito in quest'Aula, dove sovente ci si scontra anche in modo violento. Sul sangue e sulla sofferenza dei nostri fratelli stamattina ho sentito parole di pace e di comprensione.

Non voglio entrare nel merito delle iniziative diplomatiche e di tutte quelle che sono state richieste, che trovo giustificate; ciò che mi interessa, come cattolico, è soprattutto questo momento di riflessione su quello che è stato un episodio di grandissima tristezza per il nostro Paese.

Ieri sera, casualmente, in televisione ho sentito un esule, il quale ha detto una cosa che vorrei rimanesse ai nostri atti. Egli ha detto: «Ci hanno portato via tutto, tranne la dignità». Questa è una frase molto nobile, signor Presidente, e se noi ogni tanto, anche quando discutiamo di altri temi, tenessimo presente che siamo un popolo unico, che siamo fratelli (lasciatemi usare questa parola, che magari per qualcuno di voi suona ridicola), forse molte cose potrebbero essere viste in modo diverso.

TESSITORE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, desidero associare il Gruppo dei Democratici di Sinistra alla opportuna iniziativa di cui ha dato comunicazione il senatore Bordon.

Io credo che in momenti come questi non debba essere di scena la polemica, non perché le discussioni non servano, anzi, servono sempre, ma perché bisogna saper distinguere i momenti e le sedi in cui serve la discussione, la valutazione critica, la valutazione storica, e quelli nei quali bisogna compiere invece un altro tipo di osservazione, che non vuole tradursi, in alcuna forma, in dichiarazioni retoriche. Questo sarebbe infatti il modo peggiore per ricordare e rendere omaggio, sia pure a distanza di molto tempo, a quanti sono stati protagonisti e vittime di un momento certamente tragico della nostra storia recente.

Anche in un'occasione come quella che è stata qui ricordata stamattina, credo che occorra sottolineare – come è stato fatto da più di uno degli interventi che ho ascoltato – non soltanto gli elementi di coesione, ma anche quelli che concernono la nostra identità nazionale, che è stata posta in discussione, il nostro modo di essere.

Io sono convinto che la nostra identità nazionale non sia debole, ma sia, al contrario, forte e radicata. La discussione può concernere l'identità statale, non l'identità nazionale, pur nella sua dimensione pluralistica, che

è però un elemento di forza e non di debolezza. I momenti migliori della nostra storia sono stati quelli nei quali la dialettica tra le parti, tra le periferie e il centro, per dir così, è stata più fruttuosa, appunto perché indirizzata al rafforzamento dell'identità nazionale.

Il momento che qui è stato sottolineato è stato certamente un momento critico per la nostra dimensione. Ricordarlo oggi, a decenni di distanza, può rappresentare non un elemento negativo ma al contrario positivo, perché oggi abbiamo la possibilità di compiere una valutazione critica e pacata – che non significa, torno a ripetere, indifferenza o unanimità – consentita da una ponderazione del problema sotto il profilo storico.

Ritengo quindi giusta l'iniziativa assunta e considero opportuno che vengano individuate le forme con le quali il Senato possa sottolineare questo momento, dando così, nei limiti della sua competenza, un contributo ad una dimensione certamente rilevante come quella della garanzia e della difesa della nostra identità nazionale, che deve rappresentare un elemento di responsabilità ed un impegno per tutti quanti noi. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori che sono intervenuti su questa vicenda.

Ricordo che, oltre al messaggio inviato ieri dal presidente Ciampi al Presidente della Regione Lazio, in cui egli ha ricordato sia il Trattato di Parigi sia le altre vicende sottolineate dal senatore Bordon, il Presidente del Senato, che oggi è all'estero, già ieri ha rivolto il commosso ricordo del Senato sulla vicenda delle foibe. Tra l'altro, in quel messaggio il presidente Pera dice: «A distanza di tanti anni è ancora vivo il dolore per la tragica sorte toccata a coloro che donarono la propria vita e dovettero rinunciare ai propri affetti e ai luoghi natii per l'Italia e la libertà».

Prendo atto delle richieste che sono state formulate, in particolare quella che si tenga una discussione in Aula su tali vicende, che sarà portata dalla Presidenza all'attenzione di una successiva Conferenza dei Capigruppo, compreso il suggerimento del senatore Camber di valutare l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda delle foibe.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2686.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 5 febbraio è stata svolta la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi al nostro esame riguarda, nei suoi due articoli, due temi completamente distinti.

Il primo è la regolarizzazione del trattamento economico degli ex lettori universitari di madre lingua straniera. Si tratta di un problema molto complesso e difficile, che si trascina da vari anni, con complicazioni anche internazionali, ma di cui è certamente urgente la soluzione.

Il secondo tema, affrontato all'articolo 2 del decreto-legge, a mio parere, è invece per nulla urgente. A tale proposito, appare quindi veramente discutibile, se non addirittura contestabile, il ricorso allo strumento del decreto-legge. Su questo punto pregiudiziale riterrei opportuno un supplemento di attenzione da parte della Presidenza.

Si tratta di una disposizione molto intricata nella forma, che prevede il varo di una procedura speciale per la dichiarazione di equipollenza tra le lauree nelle materie giuridiche rilasciate dalle università italiane e quelle conferite da istituzioni universitarie diverse dalle italiane, operanti – attenzione – sul territorio nazionale, che siano riconosciute di particolare rilevanza dal Ministro con un suo decreto, adottato a seguito di una procedura istruttoria lunga e complessa. Pare abbastanza evidente che la complicata ed anomala disposizione si riferisca principalmente alle Università pontificie.

Del resto, la stessa relazione vi fa un riferimento esplicito, citando il caso dell'equipollenza della laurea in psicologia del Pontificio ateneo salesiano con le lauree italiane, già deliberata dal Parlamento nel 1989. Ed è ancora più evidente per il fatto che il comma 2 dello stesso articolo si fa carico di escludere altri tipi di atenei stranieri operanti in Italia.

Ma qual è l'urgenza perché il Governo si muova in questa direzione? Quale urgenza il Governo ha rilevato sul tema? Quale urgenza c'è di dichiarare per legge sostanzialmente l'equipollenza tra la laurea in giurisprudenza italiana e, dico per dire, una laurea, mettiamo in *utroque iure*, dell'Università Lateranense?

Si badi che non sto contestando il merito della questione, anzi personalmente ritengo sarebbe certamente opportuno un provvedimento governativo che rivedesse organicamente l'equipollenza delle lauree italiane con quelle rilasciate dalle Pontificie università nelle varie discipline, non solo in giurisprudenza, ma perché un decreto-legge? Perché una norma così generale quando si tratta di risolvere un problema così particolare?

E perché si dimentica che il nostro Paese ha approvato nel 2002 – cioè un anno e mezzo fa – una legge che disciplina proprio il riconoscimento dei titoli universitari stranieri, recependo tra l'altro, sia pure con molti anni di ritardo, la Convenzione di Lisbona che ci lega a tutti i Paesi europei su questo tema? Perché un siffatto intervento che, ripeto, non contesto nel merito bensì nel metodo?

Visto che sto parlando di questo tema (poi dedicherò la gran parte del mio intervento all'altro tema degli ex lettori), lasciatemi svolgere qualche

osservazione di merito. Forse pochi sanno che nella globalizzazione, con le sue luci e le sue ombre, si è inserito anche il sistema internazionale degli atenei e vi sono analisi di esperti italiani e stranieri che spiegano come esistano università in *franchising*, università *off-shore*, filiazioni di università straniere negli altri Paesi, tanto che tutta l'Europa si è posta il problema, senza chiudere le frontiere alle migliori esperienze di altro continente, di regolamentare questo tema, appunto con la Convenzione di Lisbona.

Questo tema generale, però, è totalmente diverso da quello per l'Italia importantissimo della presenza delle Università pontificie, che ripeto mi sembra giusto regolare con opportuno provvedimento.

Altra osservazione di merito: si ricorre al sistema della equipollenza tra i titoli che dovrebbe ormai appartenere al passato. Non c'è giorno che non senta autorevolissimi commentatori e politici dire che il valore legale dei titoli di studio è qualcosa da abbattere. Ritengo queste posizioni acritiche e non totalmente condivisibili: ma come è possibile conciliare l'abolizione del valore legale, quindi il voler riconoscere l'equipollenza interna delle lauree italiane, addirittura con una equipollenza esterna? Noi così rafforziamo il valore legale del titolo, altro che renderlo più flessibile e più moderno!

Insomma, anche nel merito mi sembra che il tema meriterebbe una maggiore attenzione, fermo restando – è la terza volta che lo ripeto, ma lo voglio ripetere – che nulla ho in contrario a che un opportuno atto di Governo stabilisca l'equipollenza tra le lauree pontificie – fatemele chiamare così – così importanti in Italia e a Roma e le lauree italiane.

Ho già detto che intendo dedicare la parte maggiore del mio intervento al problema dell'articolo 1, riguardante gli ex lettori universitari di lingua madre straniera.

Si tratta di una storia molto lunga, che viene da lontano. Infatti, è assolutamente ovvio che se si vuole insegnare agli studenti universitari una lingua straniera occorra disporre di docenti, di insegnanti, chiamateli come volete, di lingua madre straniera che svolgano questo compito; ciò è vero da sempre e ovunque.

La difficoltà è nata dal fatto che nella società di un tempo, tradizionalmente, questo compito era svolto da giovani studiosi di altra lingua in soggiorno temporaneo in Italia, che prestavano, per un tempo molto ben definito, la loro attività per insegnare la propria lingua agli studenti italiani. Si tratta di un sistema che ha funzionato per cento anni e che è entrato in crisi non appena l'insegnamento delle lingue è diventato un fenomeno molto più di massa e professionalmente complesso.

È indubbio infatti che in questo momento insegnare una seconda lingua straniera ad una persona di diversa lingua madre rappresenta un campo di studio, di professionalità e di esperienza particolarissimo. Questo ci proviene anche dal mondo anglosassone che, non a caso, per il motivo della dominanza ben nota della lingua inglese, ha messo a punto percorsi formativi specifici per coloro che insegneranno la lingua inglese come seconda lingua, quella che in gergo viene definita L2.

È nata quindi – ed è giusto che sia così – una particolare professionalità. Il guaio è stato che la nostra legislazione fin dagli anni Ottanta non è riuscita a seguire questa importante evoluzione. Abbiamo quindi creato per questi lettori prima dei contratti a tempo determinato, contratti che inevitabilmente, visto che costoro erano sempre gli stessi e vivevano in Italia da anni, si sono trasformati nel 1995 in contratti a tempo indeterminato: non più lettori, ma – è una sottigliezza – collaboratori ed esperti linguistici.

Era inevitabile però che a livello sindacale montasse la problematica del riconoscimento del lavoro di queste persone. Il guaio è stato che il nostro tentativo nazionale di considerare queste figure come unità, sia pure in un campo specifico, di personale tecnico-amministrativo (questa è l'attuale legge), non ha funzionato perché costoro svolgono, è inutile negarlo, un compito didattico, sono lì per insegnare la propria lingua a ragazzi di madrelingua italiana.

Tuttavia, nell'Università la parola didattica e la parola docenza si prestano purtroppo ad un equivoco ben noto, nel senso che il professore universitario non è solo colui che insegna la sua disciplina ma è anche colui, per definizione, per concorso e per impegno, che svolge ricerche autonome e originali in quella disciplina, nulla a che vedere naturalmente, con tutto il rispetto, con chi invece si limita a svolgere un compito didattico.

Addirittura, all'inizio di questa *bagarre* sindacale è nato un equivoco, non so quanto voluto, tra una traduzione un po' abborracciata di «lettore» dal termine inglese *lecturer*, dimenticando che quest'ultimo è il nome che si dà ai professori universitari incaricati.

Si è fatta quindi un po' di confusione, anche a causa di traduzioni malfatte, che hanno introdotto l'idea che questa figura – che, ripeto, è preparata professionalmente e svolge un compito indispensabile – potesse essere equiparata a quella dei professori universitari.

Moltissime sentenze italiane e alla fine una sentenza della Corte di giustizia europea hanno sancito che il nostro Paese in questo caso ha violato delle norme generali e siamo stati quindi condannati al pagamento di una multa assai salata (250.000 euro al giorno) per rimediare al problema.

A mio parere, il principio cui la Corte di giustizia si è appellata è un po' fallace; l'idea che l'Italia abbia discriminato cittadini perché di lingua madre straniera – a mio avviso – non è veritiera, però le sentenze vanno sempre rispettate e sempre applicate.

Il Governo si trova pertanto di fronte alla necessità e urgenza di applicare la sentenza e di evitare la multa che altrimenti ci verrebbe comminata e prova a farlo con questo decreto-legge di cui, quindi, non disconosco assolutamente i presupposti di necessità e di urgenza. Però, il Governo, con questo atto che propone al Parlamento, riesce ad intervenire bene? Riesce a risolvere il problema? Penso francamente di no. Non ci riesce perché interviene male e sotto molti aspetti inutilmente. Questa è la preoccupazione maggiore: che non sia solo un intervento non ben pensato, ma che sia anche un intervento che non raggiunge lo scopo di proteggerci dalla condanna nella quale siamo incorsi.

Esaminiamo il perché di queste critiche. In primo luogo, i lettori di madrelingua (ex lettori ora collaboratori ed esperti linguistici) sono presenti in tutti i 77 atenei italiani, eppure il provvedimento si occupa solo di sei università, quelle che hanno ricevuto la prima sentenza di condanna e tenta di risolvere per esse il problema.

Cosa faremo? Emaneremo un decreto-legge per ciascuno degli atenei, che cadrà inevitabilmente sotto la mannaia della stessa sentenza della Corte? Mi sembra una procedura quanto meno discutibile. Sarebbe meglio, invece, come abbiamo proposto, fare buon viso a cattiva sorte, risolvendo il problema per tutti gli atenei italiani.

La seconda difficoltà riguarda la scelta della Commissione europea e della Corte di giustizia di equiparare, solo a fini economici, gli ex lettori ai ricercatori a tempo definito. In questo modo si incorre in un altro pasticcio. Sembra di poter credere che i ricercatori universitari a tempo definito svolgano attività didattica (il massimo annuo è di 250 ore, ma la didattica può ammontare anche a zero ore) e quindi si parametrizza il lavoro dei lettori, che è interamente insegnante, con una parte non obbligatoria del lavoro dei ricercatori i quali si dedicano principalmente, come dice la parola, alla ricerca.

Questa non è una soluzione, come ha già evidenziato la Commissione europea la settimana scorsa, precisamente il 4 febbraio, elevando la multa da 250.000 euro a 309.750 euro al giorno: è impensabile che l'Italia possa cavarsela con l'equiparazione ad una figura che lavora a tempo definito, mentre i lettori in grandissima maggioranza prestano la loro intera attività lavorativa presso le università. Temo che il decreto-legge, non risolvendo questo problema, sia inutile.

Il terzo aspetto è il seguente: chi paga il costo di questa equiparazione economica? Poiché le università hanno seguito per ventiquattro anni le norme di legge e le indicazioni del Ministero, sarebbe logico che lo Stato si accollasse i costi di una sentenza che abbiamo contrastato, anche con pareri dell'Avvocatura generale, fino alla Corte di giustizia, ma in cui siamo rimasti soccombenti, invece, il costo dell'operazione è a carico delle università. Il sistema universitario quindi deve caricarsi di un costo enorme – è ridicolo pensare che siano sufficienti 10 milioni di euro – in un momento di grande difficoltà.

Segnalo, infine, la quarta difficoltà: che cosa faremo con gli arretrati? Si pensa davvero che professionisti dell'insegnamento della lingua non chiederanno immediatamente – lo farei anche io al loro posto – gli arretrati di questa posizione? Lo faranno senza dubbio; come faranno le università a caricarsi del costo degli arretrati economici per non parlare di quelli previdenziali di cui il decreto non dice alcunché?

In conclusione, il provvedimento è necessario ed urgente; personalmente sarei disponibilissimo a collaborare con la maggioranza per migliorarlo; ma la stesura attuale oltre a non risolvere il problema, per certi aspetti lo complica.

Per evitare le continue sentenze, sottosegretario Caldoro, è opportuno intervenire con una legge che disciplini definitivamente lo stato giuridico

di queste figure indispensabili. Continuare ad andare avanti con equiparazioni economiche e previdenziali, senza arretrati, a tempo definito, non mi sembra la soluzione migliore.

L'università ha bisogno, per un corretto insegnamento delle lingue, di personale di lingua madre straniera, professionalmente preparato, che svolge una funzione insegnante; è curioso che il decreto-legge neghi la funzione docente a persone che svolgono di mestiere un'attività insegnante, che non può in nessun caso essere ricondotta alla funzione del professore universitario, il quale svolge per diritto e per dovere sia l'attività didattica sia l'attività di ricerca. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Betta e Peterlini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Betta. Ne ha facoltà.

BETTA (*Aut*). Signor Presidente, desidero intervenire brevemente in merito al disegno di legge n. 2686 che converte il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2. Non si può non condividere lo spirito e il contenuto della proposta del Governo, soprattutto in considerazione della necessità di rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 giugno 2001.

Si tratta, come ricordava il senatore Modica, di equiparare gli ex lettori di madrelingua straniera operanti nelle nostre università ai ricercatori universitari confermati, specificamente, come stabilisce la sentenza, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

Voglio fare due osservazioni su questa prima parte del decreto-legge. Anzitutto penso sia da accettare sostanzialmente l'uso del decreto-legge, data la necessità di ottemperare agli obblighi derivanti da una sentenza che, come abbiamo ascoltato, è molto onerosa per il bilancio dello Stato.

In secondo luogo, desidero chiedere conto al relatore, senatore Gaburro, e al Governo, nella persona del sottosegretario Caldoro, dell'opportunità, direi anzi della necessità di estendere le provvidenze previste da questo decreto ai lettori che operano nelle università non indicate, soprattutto per una questione di equità.

Non possiamo, infatti, immaginare di intervenire solo sulle università coinvolte in questa prima sentenza, perché il problema riguarda una molteplicità di insegnanti e di lettori che lavorano dentro il sistema universitario. Inoltre, come veniva ricordato, occorre evitare ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia, che potrebbero essere molto onerose.

Quindi, credo sia importante che il relatore e il Governo forniscano una risposta positiva in questo senso. Se non vi fosse tale risposta positiva, pur condividendo personalmente lo spirito dell'articolo 1, credo che dovremo modificare la nostra propensione a sostenere il decreto, esprimendo un voto di astensione.

L'articolo 2 del decreto dispone il riconoscimento dei titoli, in particolare per le facoltà di giurisprudenza, di università non statali e di università straniere operanti in Italia. Il meccanismo adottato è quello dell'equipollenza, riconosciuta per decreto ministeriale, dopo l'analisi dei per-

corsi formativi e una valutazione che prevede la partecipazione anche del Consiglio universitario nazionale.

Credo che questo argomento possa rientrare opportunamente nella disciplina generale del riconoscimento di titoli, che il sottosegretario Caldo richiama nel dibattito in Commissione, dicendo che ormai è in avanzata fase di elaborazione presso il Ministero e che sarà presentata quanto prima mediante un disegno di legge. È allora opportuno che questo articolo 2 sia stralciato dal provvedimento e rinviato a una normativa più generale. (*Applausi dai senatori Peterlini e Michelini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto, credo che l'urgenza di definire il trattamento economico e previdenziale dei collaboratori linguistici sia evidente. Tuttavia, bisogna tener conto anche che non potrà essere questo decreto-legge, legato a una sentenza già emanata, il solo provvedimento in materia, altri pronunciamenti a livello comunitario, infatti, potranno essere sollecitati – e probabilmente lo saranno – da collaboratori linguistici di università diverse da quelle indicate nel decreto-legge.

Credo che intanto sia opportuno valutare – oltre quanto è stato già precedentemente evidenziato – il significato ed il valore che i collaboratori linguistici oggi hanno. Non solo nelle sei università indicate nel decreto-legge in esame, ma anche in molte altre gli antichi lettori di madrelingua straniera sono stati un importante tramite, una mediazione tra la conoscenza linguistica e la cultura del Paese cui si riferiscono. Infatti, in diverse facoltà umanistiche (non soltanto quella di lettere e filosofia) i lettori hanno compiuto una saldatura necessaria tra la letteratura, la cultura e la lingua di una nazione straniera. Mi sembra una funzione particolarmente significativa che non riguarda soltanto alcune università italiane, ma la stessa natura della didattica universitaria del nostro Paese.

Faccio presente, oltretutto, che questa funzione di mediazione non concerne soltanto alcune delle più diffuse lingue europee o internazionali, come l'inglese, ma riguarda ora, soprattutto in un processo di unità europea e di globalizzazione della cultura, anche le lingue di Paesi minori (il termine «minori» è riferito soltanto al numero di persone che parlano una determinata lingua).

Ricordo, ad esempio, che presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma «La Sapienza» c'è stata per molti anni (non so se vi sia ancora oggi) una grande tradizione di lettorato di lingua romena; anche presso altre università non inserite nell'elenco citato nel decreto-legge al nostro esame, come, ad esempio, la «Ca' Foscari» di Venezia, il dipartimento di studi orientali dell'università di Lecce o quello recentemente istituito a Milano, dove sono previsti insegnamenti di lingue straniere dell'area mediorientale ed orientale e già vi sono collaboratori linguistici.

Credo, pertanto, che occorra tener presente questa funzione così importante nella sua struttura generale, senza limitarsi a sopperire all'urgenza di porre rimedio alle sanzioni pecuniarie inflitte al nostro Paese per le sei università citate nel decreto-legge. Si deve, semmai, estendere il provvedimento agli ex lettori e collaboratori linguistici di altre università, indicando determinate modalità (ad esempio, a domanda), affinché non si tratti di un provvedimento generico e generalizzato e si individuino caratteristiche valide per tutti tali da evitare in futuro ulteriori sanzioni pecuniarie al nostro Paese.

Per quanto riguarda l'attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, credo che dovrebbe invece essere adottato quello del ricercatore a tempo pieno, per le stesse ragioni espresse dal collega Modica, in base all'impegno orario effettivamente assolto in passato e nel presente.

Ritengo che in questo caso si opererebbe in base ad un criterio oggettivo ed importante che non farebbe transitare – come talune istanze anche di tipo sindacale o rivendicativo vorrebbero – i collaboratori linguistici nel novero della docenza formale universitaria, riconoscendo comunque il loro effettivo contributo alla conoscenza della cultura e della lingua straniera.

Ritengo altresì che si debba fare riferimento al trattamento economico e a quello previdenziale non solo in relazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma proprio perché quando ad un lavoratore italiano si riconosce un certo trattamento economico e le caratteristiche giuridiche ad esso corrispondenti, è implicito che gli sia riconosciuto anche il relativo trattamento previdenziale. Occorre però esplicitare tale riconoscimento al fine di evitare incomprensioni o non opportune applicazioni della normativa (anche con riferimento alla citata sentenza) e prevedere il relativo onere.

La spesa per queste sei università grava sul Fondo di finanziamento ordinario tra le università, quindi sulla platea generale degli atenei; pertanto, se venissero esclusi – come si fa nel decreto-legge – i lettori o ex lettori di altre università, l'aggravio sarebbe ingiustamente distribuito. Credo dunque che valga la pena di tener conto di questo principio e di rivedere il relativo finanziamento.

Per quanto attiene all'articolo 2, lo ritengo, in se stesso, una norma giusta, che tuttavia rischia di ripetere, per le facoltà di giurisprudenza, quanto già accaduto per effetto della legge n. 56 del 1989 – citata nella relazione introduttiva – con riferimento ai titoli di psicologia rilasciati dal Pontificio ateneo salesiano, cioè il riconoscimento di equipollenze singole, mentre sarebbe auspicabile un criterio generale che non riguardi una determinata facoltà o una specifica università, bensì, con gli accorgimenti opportuni, tutte quelle istituzioni universitarie che, come recita l'articolo 2, siano operanti sul territorio nazionale e siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale negli ambienti scientifici e accademici internazionali e da organi di rappresentanza del nostro Paese, come il Consiglio universitario nazionale.

Dato che l'articolo 2 indica opportune garanzie di serietà e di apprezzamento internazionale, non si vede perché ci si debba riferire esclusivamente all'area delle materie giuridiche, anche se mi rendo conto che vi sono legittime aspirazioni. Non si determinerebbero aumenti di spesa procedendo in questo modo più generalizzato.

Faccio notare, inoltre, un particolare che mi era sfuggito inizialmente e che, rileggendo il testo e alla luce della discussione svolta, opportuna e ampia, presso la Commissione di merito, fa sorgere un'ulteriore difficoltà nell'accettare il testo così com'è.

Infatti, la previsione del riconoscimento dell'equipollenza a titoli «conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale» non è sufficientemente chiara, non solo perché, come dicevo poco fa, ci si limita all'area delle materie giuridiche, ma anche perché un tale riconoscimento potrebbe non interessare, per formalismo, prestigiose facoltà giuridiche operanti in sedi extraterritoriali.

Pertanto, non deve essere il territorio l'elemento qualificante per tale riconoscimento; si dovrebbe parlare dell'Italia e usare una formulazione meno equivoca, non essendo il territorio la discriminante più pertinente neanche ai fini della localizzazione.

Per tali considerazioni, ritengo che occorra una chiara, più ampia e più solida impostazione del decreto-legge al nostro esame, impostazione espressa in alcuni emendamenti presentati da diversi Gruppi dell'opposizione, tendenti a dare un riconoscimento sia ai collaboratori linguistici sia a queste università, operanti nel nostro Paese, che hanno un grande valore scientifico internazionale.

In tal senso, ho presentato un emendamento all'articolo 2 (l'emendamento 2.1, di cui sono primo firmatario), che rinvia, di fatto, all'alternativa indicata nell'emendamento 2.2. Sollecito l'attenzione del relatore e del Governo in tale direzione e, per quanto mi riguarda, ritiro la mia firma dall'emendamento 2.1, ritenendo che vada offerta formalmente e chiaramente l'alternativa di cui all'emendamento 2.2. Gli altri firmatari valuteranno, ovviamente, quale debba essere la loro posizione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Fabris, Betta e Michelini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, dopo la qualità degli interventi svolti, il mio rischia di essere ripetitivo, ma – come si dice – *repetita iuvant*. D'altra parte, l'argomento, all'apparenza minore, ha una sua rilevanza.

Sono convinto che quello degli ex lettori e collaboratori linguistici nelle università italiane sia un problema non soltanto annoso, ma anche delicato, che richiede un intervento legislativo. Sono, però, altrettanto convinto, in coscienza, che il provvedimento al nostro esame non serva a niente e anzi rischi di aggravare ulteriormente la già intricata questione.

È un problema antico, che credo si trascini, considerando soltanto la fase di contestazione giudiziaria in Italia e in Europa, da almeno quindici anni, ma che in realtà è ancora precedente, essendo sorto quando è venuta meno la figura dei lettori di ruolo o dei lettori per incarico, inquadrati come assistenti ordinari in base ad accordi di reciprocità con i Paesi di provenienza.

Insisterei sul problema della reciprocità perché credo che il nostro Paese non abbia posto molta attenzione in passato, e forse anche nel presente, a tale aspetto. Le nostre università e il nostro Paese sono sotto l'attacco di collaboratori linguistici di altre lingue, mentre si trascurano le condizioni di vera difficoltà in cui operano i lettori di lingua italiana presso altre università.

Debbo ricordare, perché costituisce una premessa della situazione attuale, che una vera e propria *lobby* europea, in particolare inglese (lo dico senza la diplomazia del collega Modica), ha tentato, a mio giudizio con tracotanza e con malafede (sia pure sulla base di alcuni errori, ahimè, commessi da qualche docente, o peggio da qualche università italiana, troppo arrendevole a rivendicazioni sindacali del peggior tipo), di ottenere l'equiparazione dei collaboratori linguistici con i nostri professori associati.

Il senatore Modica ha ricordato quale fosse l'elemento – direi – ridicolmente formale delle loro argomentazioni, la traduzione cioè della parola lettore con il termine inglese *lecturer*, dimenticando la funzione che tali termini indicavano. Non si è tenuto conto dei titoli di studio che spesso... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Continui, senatore.

TESSITORE (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente, temevo di disturbare.

Non si è tenuto conto, addirittura, in molti casi dei titoli dei collaboratori linguistici, che in alcuni casi non erano neppure equipollenti alle lauree italiane. Non si è tenuto conto, come dicevo, delle funzioni, che non erano e non sono, a stretto rigore, neppure quelle didattiche in senso proprio, perché i collaboratori linguistici svolgono una funzione di supporto di carattere tecnico all'insegnamento della lingua; un supporto – per carità – di grande importanza, ma che non significa lo svolgimento di un'attività didattica in senso proprio, anche se costoro partecipano alle commissioni d'esame o alla correzione di elaborati scritti in sede di esami. Ancora più rilevante e di particolare importanza è il fatto che, non svolgono e non devono svolgere attività di ricerca. Dunque, un tentativo che, se riuscito, si sarebbe risolto in un *vulnus* inflitto allo già sconquassato sistema di reclutamento dei docenti universitari. Quel pericolo è stato sventato, ma non mi farei molte illusioni perché ho avuto l'impressione, anche da alcune audizioni svolte dalla 7^a Commissione, che si tenti l'equiparazione con i ricercatori.

Ecco perché gli interventi del legislatore in materia devono essere particolarmente attenti e rigorosi e non devono aprire nessuna falla nel sistema degli accessi alla docenza universitaria. Ecco perché, a mio giudizio, questo provvedimento è addirittura pericoloso e – ho detto un po' drasticamente – non serve. Infatti, è limitato – come è già stato osservato da tutti – a sei università, mentre sappiamo bene che molte altre – se non tutte le altre – università italiane si trovano nelle stesse condizioni di quelle citate nel decreto, per le quali il contenzioso è giunto alla fase conclusiva del giudizio.

Aggiungo – lo ricordava il senatore Modica – che la scorsa settimana siamo stati avvertiti che il provvedimento che ci accingiamo a varare non bloccherà la procedura di infrazione, anzi comporterà addirittura un incremento delle sanzioni comminate per l'infrazione. Ciò mi dà l'occasione per osservare che sarebbe forse opportuno che il nostro Paese si difendesse meglio in sede giudiziaria. Ho citato prima, non a caso, il tentativo di equiparazione *ope legis* con i professori associati.

Ecco perché credo che servirebbe per lo meno una qualche clausola che preveda l'estensione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento a situazioni analoghe. Sono il primo firmatario di un emendamento (l'1.4) che va in tale direzione e che vede concordi quasi tutti i Gruppi dell'opposizione, che mira a garantire tale estensione con una formula cautelativa, in modo da consentire al Governo l'accertamento delle situazioni, giacché prevede la richiesta di equiparazione a domanda dell'interessato e previa emanazione di un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca che indichi i requisiti per accedere alla proposta equiparazione, come desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2001 in seguito alla quale si interviene.

Mi sembra poi grave la decisione di prelevare le somme occorrenti (peraltro per situazioni già definite, come pure, debbo pensare, per successive), dal Fondo di finanziamento ordinario degli atenei, oppure – mi sembra sia stato presentato un emendamento che va in questa direzione – dalla quota parte di esso che tocca agli atenei interessati.

È ovvio che bisognerebbe prevedere un fondo aggiuntivo, in modo da evitare quelle sperequazioni che si avrebbero se si adottasse la prima linea, cioè quella di prelevare per le sei università dal fondo di finanziamento ordinario, o effetti punitivi se si adottasse la seconda linea, cioè quella dei finanziamenti spettanti in generale alle università.

Il decreto-legge, se è inutile per quanto concerne i collaboratori linguistici, è, a mio avviso addirittura pericoloso per le forme di equipollenza dei titoli previste all'articolo 2. Anche in questo caso si tratta di un problema rilevante, che deve essere affrontato nella consapevolezza della dimensione europea nella quale adesso ci muoviamo.

Non si tratta, certo, di riconoscere tutti i titoli di studio rilasciati da questa o quella università, ma in questo caso c'è una situazione veramente sindacabile, cioè la possibilità di individuare, come qualcuno ha fatto, persino l'università alla quale il provvedimento si riferisce.

A me sembra una violazione del principio fondamentale per cui la legge è astratta e generale; anche al riguardo è stato presentato un emendamento, di cui sono primo firmatario, che non esclude tale fattispecie, ma la inserisce all'interno della normativa generale vigente, con un riferimento che riguarda anche le dimensioni pattizie, cioè quelle conseguenti al Concordato tra Stato e Chiesa.

Mi sembra un intervento, se posso dire, di decenza e di estetica legislativa, per evitare la personalizzazione, o quasi, del provvedimento. Quando studiavo giurisprudenza mi si spiegava che, in questo campo, c'era un solo tipo di intervento legislativo *ad personam*: il riconoscimento della qualifica di professore emerito ai docenti particolarmente illustri che andavano in pensione; gli altri provvedimenti dovevano ispirarsi al principio, come ho detto, della generalità e dell'astrattezza.

Vi è poi il problema sollevato dal senatore Modica, relativo al fatto che qui non operano soltanto università della Città del Vaticano, come quella Lateranense, università, in molti casi e in molti settori, di alta qualificazione scientifica, ma vi è ormai anche una pleora di università straniere che mirano ad aprire sedi in Italia.

Non voglio affidarmi ai miei ricordi di ex rettore, ma allora doveti denunciare alcuni che volevano collocare, come qualche collega sa, nella facoltà di agraria di Napoli a Portici, con la denominazione «Università di Portici», una facoltà di agraria collegata ad una città, mi sembra rumena, di cui non si riuscì a stabilire se esistesse effettivamente o se vi fossero soltanto ruderi archeologici risalenti ad epoche passate.

Che il problema esista è dimostrato dallo stesso intervento legislativo, perché in caso contrario non si spiegherebbe il riferimento alle istituzioni di rilevanza internazionale; sarebbe, nella migliore delle ipotesi, un'affermazione pleonastica perché un'istituzione universitaria degna di questo nome dovrebbe, già per sua natura, avere una rilevanza di questo tipo. Ecco perché credo bisognerebbe fare attenzione, e forse c'è ancora il tempo per farlo.

In conclusione, formulo l'auspicio che il Governo voglia correggere il provvedimento in esame per ridurne le caratteristiche di inutilità e pericolosità. Debbo anticipare che da questa scelta dipenderà non solo il mio voto, ma anche quello del Gruppo cui appartengo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Zavoli e Betta*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, prima di tutto desidero ringraziare profondamente i colleghi intervenuti. Le riflessioni esposte riguardo ai due temi presi in considerazione nel decreto-legge sono indubbiamente molto importanti, di rilievo.

Il primo tema è quello di operare una sanatoria riguardo a un vecchio problema, come è stato detto, che il Governo e la maggioranza hanno ereditato e che ha una lunga storia.

Il decreto-legge non prende in considerazione una nuova regolamentazione dei lettori: nel 1995 è stata approvata una nuova legge riguardante i collaboratori e gli esperti linguistici, chiamati ex lettori di madrelingua, e naturalmente è stato spiegato come la loro funzione si evolva velocemente rispetto al passato, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Prendere in considerazione, in generale, il ruolo effettivamente svolto da queste persone ritengo costituisca un richiamo importante, ma l'oggetto specifico del provvedimento è dare esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee perché il nostro Paese nel passato non ha ottemperato agli appelli di chi ha dichiarato di non essere stato trattato in modo adeguato dal punto di vista economico per le funzioni svolte. Nell'ambito della legislazione vigente, mi sembra dunque che questo sia un provvedimento equo.

Altro discorso è fare una riflessione per stabilire quale sia oggi il ruolo dei lettori o dei collaboratori ed esperti linguistici, ex lettori, come è stato sottolineato in alcuni interventi, rispetto alla funzione, al ruolo e allo stato giuridico dei docenti universitari. Si tratta di aspetti delicati, che è importante affrontare, ma che vanno al di là della portata del provvedimento che ha il compito specifico che prima spiegavo.

Per quanto riguarda il secondo tema, ovvero l'equipollenza dei titoli di studio di istituzioni universitarie straniere operanti sul territorio nazionale che abbiano una particolare rilevanza scientifica internazionale, ritengo che il provvedimento abbia un carattere generale: non è vero cioè che riguardi esclusivamente la facoltà di giurisprudenza dell'Università lateranense, ma riguarda le istituzioni universitarie alle quali siano riconosciute determinate caratteristiche.

Anche rispetto al secondo tema preso in considerazione dal decreto-legge il nostro Paese presenta situazioni non risolte che meritano di essere affrontate con urgenza. L'Italia versa cioè in una situazione di chiara differenza rispetto ad altri Paesi che hanno risolto da tempo problemi analoghi connessi all'equipollenza.

Mi riservo di prendere in considerazione i singoli emendamenti in sede di esame delle proposte di modifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, non devo aggiungere molto alle considerazioni del relatore.

Mi pare che siano stati riconosciuti i motivi di necessità e di urgenza che sono alla base del provvedimento, in particolare perché le disposizioni in esame danno esecuzione ad una sentenza della Corte europea che riguarda i lettori di lingua straniera. Occorreva intervenire con un decreto-legge anche rispetto alle sanzioni giornaliere che impongono allo Stato italiano il pagamento di 250.000 euro.

Senza entrare nel merito e richiamando le osservazioni del relatore in sede di replica, è opportuno ricordare che la Commissione europea ha più

volte insistito sulla equiparazione tra gli ex lettori e i ricercatori universitari confermati ai soli fini del trattamento contributivo e previdenziale. Abbiamo previsto un atto di adeguamento alla sentenza della Corte, senza delineare soluzioni future e limitandoci alla notifica che ci è stata fatta.

Non vi è unanime riconoscimento dell'urgenza dell'articolo 2, ma credo sia importante prevedere forme di equiparazione fra i titoli rilasciati da università statali italiane e i corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere operanti sul territorio nazionale alle quali sia riconosciuta una particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

Tra l'altro, questo riconoscimento avviene attraverso un decreto ministeriale, come è previsto dalle norme esistenti, sentiti tutti i pareri necessari degli organi istituzionali e non.

Mi riferisco ora ad alcune osservazioni fatte, in particolare, dai senatori Modica e Tessitore, in merito alle scelte del Governo compiute in materia di copertura finanziaria, intervenendo sul fondo di finanziamento ordinario. Si tratta dell'unico strumento di cui le università dispongono attualmente. I compiti di cui discutiamo sono espletati a pieno titolo nel sistema universitario: è chiaro che c'è sempre bisogno di fondi aggiuntivi (tra l'altro la finanziaria ha previsto un incremento del fondo di finanziamento ordinario), ma questo ci sembrava lo strumento più giusto.

La copertura finanziaria è di dieci milioni di euro e si riferisce all'adeguamento alla sentenza che riguarda i sei atenei; ritengo giusto intervenire, invece, prevedendo una formulazione diversa: sono stati presentati emendamenti che contengono la possibilità di attingere alla parte del fondo di finanziamento ordinario tra le università intestata agli atenei rispetto ai quali opera la sentenza.

Sulla questione del tempo pieno e del tempo definito, ricordata la parte della sentenza che si riferisce all'adeguamento economico e previdenziale, si è previsto lo stesso impegno orario, che è quello previsto dal contratto a tempo definito. Dal momento che i lettori non erano tenuti alla esclusività del rapporto, abbiamo ritenuto di riconoscere il ruolo di ricercatore a tempo definito.

Sono d'accordo con alcune considerazioni del senatore Modica, richiamate anche dal relatore: in particolare sulla necessità di trovare lo strumento per intervenire, o con apposito disegno di legge o eventualmente in sede di approvazione della legge delega sullo stato giuridico, per disciplinare alcune figure nell'ambito universitario che sono poco regolate.

Vi sono infatti carenze nelle norme transitorie contenute nelle riforme che sono state fatte: credo che il Parlamento individuerà la sede e i provvedimenti adeguati per discutere di questo tema importante. Il Governo è impegnato a operare o con un provvedimento apposito oppure, se il Parlamento lo riterrà opportuno, con i provvedimenti che già sono al suo esame.

Altri dubbi potranno venire meno, mi auguro, in sede di discussione e di eventuale approvazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che nel fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge n. 537 del 1993 (richiamato all'articolo 1, comma 2) sussista una quota di risorse disponibili per le finalità di cui al provvedimento in esame».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.2, 1.104, 1.7, 1.105, 1.1, 1.8, 1.4, 1.9, 1.106, 1.3, 1.107, 2.1, 2.100, 2.2, 2.101, 2.3, 2.102, 2.103, 2.104 e 2.0.105, relativi al disegno di legge in titolo, tenuto anche conto del parere reso il 3 febbraio scorso alla Commissione di merito, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.2, 1.104, 1.7, 1.105, 1.1, 1.8, 1.4, 1.9, 1.106 e 2.0.105, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente SALVI

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è volto ad ottenere, come già detto in sede di discussione generale, l'estensione del provvedimento non solo alle sei università che sono state soccombenti nel procedimento giudiziario contro l'Italia a livello europeo, ma per equità nei confronti degli stessi ex lettori, a tutte le università italiane che hanno il medesimo problema. Sottolineo il fatto che si tratta di tutte le università, perché non vi è ateneo italiano in cui non sia presente tale problema.

Ovviamente, ciò richiede un maggior impegno finanziario, perché si aumenta il numero degli ex lettori interessati; pertanto, l'emendamento 1.100 prevede di portare da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro il previsto finanziamento.

Inoltre, voglio chiarire – come ho già evidenziato in sede di discussione generale – che la copertura non dovrebbe avvenire a carico del finanziamento ordinario delle università, come prevede il decreto-legge in esame; ciò, infatti, inciderebbe su un finanziamento già notoriamente carente, con spese molto rilevanti, di cui le università non hanno alcuna responsabilità dal momento che tale condanna è relativa ad una normativa

nazionale, non già ad atti delle singole università. Mi sembra giusto, pertanto, che la copertura finanziaria non sia a danno delle altre attività universitarie, ma sia garantita dallo Stato.

L'emendamento 1.7 tende semplicemente a migliorare la forma del provvedimento e ad evitare ulteriori contenziosi. Quando si parla di equiparazione del trattamento economico, credo si debba intendere – il testo non è chiaro in proposito – il trattamento economico complessivo, che comprende le quote previdenziali e le altre forme del salario di questi soggetti. Mi sembra corretto – e lo proponiamo nell'emendamento 1.7 – che ciò venga precisato nel testo della legge.

L'emendamento 1.8 tende a risolvere un problema che né il relatore né il rappresentante del Governo hanno colto. Mi riferisco al fatto che la norma esclude la funzione docente (credo che si intenda la funzione di professore universitario) per persone che di fatto sono docenti, il che inevitabilmente prolungherà un contenzioso che dura da ventiquattro anni.

Si tenta allora di spiegare che queste persone, pur svolgendo una funzione docente (e non si può negarlo, essendo in aula ad insegnare la loro lingua madre agli studenti), non sono docenti universitari. Poiché nella nostra normativa esiste la figura di professore a contratto, cioè un personale che pur non provenendo dai ruoli universitari esercita una funzione docente, per salvare quella che secondo me è un'assurdità della norma con l'emendamento 1.8 si rende possibile agli ex lettori di svolgere le funzioni di professore a contratto (che, ripeto, possono essere svolte da qualunque cittadino italiano, chiamato dalle università, che ne abbia la preparazione e la competenza).

L'ultimo degli emendamenti a mia prima firma è l'1.9, analogo all'emendamento 1.100. Esso tende ad addebitare al bilancio dello Stato e non al bilancio delle singole università il costo di adeguamento del trattamento economico degli ex lettori a quanto richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.103 si propone di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole «proporzionalmente all'impegno orario assolto», il seguente inciso: «tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore».

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è stato redatto e presentato pochi giorni prima della decisione della Commissione europea, intervenuta il 4 febbraio scorso, con la quale si chiede alla Corte di giustizia di infliggere una multa giornaliera di oltre 300.000 euro al giorno dal momento dell'eventuale condanna della Corte stessa per la mancata applicazione della sentenza contro un presunto trattamento discriminatorio.

Secondo la Commissione europea, il decreto che abbiamo in esame, che allinea l'ex *status* dei lettori a quello dei ricercatori a tempo definito, non applica in pieno la sentenza della Corte. L'emendamento 1.2, quindi, tende a soddisfare esattamente la richiesta dell'organismo europeo.

Noto appena che con la prima sentenza si diceva che l'Italia non aveva riconosciuto i diritti acquisiti dai lettori di lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, avendolo fatto invece per tutti i lavoratori italiani, e perciò violava le disposizioni del Trattato relative al divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza. Ciò ha comportato, tra l'altro, il mancato aumento di stipendio, il non riconoscimento dell'anzianità e il mancato pagamento dei contributi.

Secondo la Commissione europea, dunque, inquadrare i lettori come ricercatori a tempo definito – come dice il provvedimento al nostro esame – significa imporre loro uno *status* che invece per i cittadini italiani è una libera scelta.

Con l'emendamento 1.2, in sostanza, si intende ripristinare il profilo della cittadinanza europea e dell'uguaglianza dei diritti di cittadinanza. Non si tratta quindi di una questione tutta misurabile in termini di sanatoria minimalista, di carattere economico, si tratta invece di dare una definizione che sia pienamente in linea con la decisione della Commissione europea, una decisione che lavora per la costruzione del profilo di cittadinanza europea secondo criteri e regole del tutto trasparenti.

Quindi, si tratta, mentre si lavora su un provvedimento di questa portata, di non attestarsi su livelli insufficienti rispetto alle regole europee. L'emendamento 1.2 intende allineare il provvedimento esattamente alla richiesta avanzata in sede europea.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.1.

Sostituire le parole «ai soli fini economici» con le altre «ai soli fini del trattamento economico e previdenziale» è un modo per mettersi al riparo dalle multe per il mancato rispetto delle indicazioni date in sede europea, che chiaramente comprendono anche i fini previdenziali. Oltretutto, come ho accennato in sede di discussione generale, per la legislazione del lavoro italiana i fini economici dovrebbero riferirsi anche agli aspetti previdenziali pregressi.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, debbo preliminarmente dire che, se me lo consentono il collega relatore ed il Sottosegretario, mi sembra che si stia svolgendo un dialogo tra sordi. Tuttavia, poiché è sempre auspicabile riuscire a sentirsi, illustrerò l'emendamento 1.4 e quindi l'emendamento 1.3.

Il primo mira ad escludere la possibilità (che in realtà, anche alla luce della sentenza ricordata dalla collega Soliani, è piuttosto una previsione di certezza) di un'ulteriore procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. La situazione, infatti, non riguarda soltanto le sei università di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Con l'emendamento in esame si mira ad adottare un provvedimento di carattere cautelativo riconoscendo la possibilità, per tutti coloro che si troveranno nelle condizioni oggi previste per le sei università specificamente indicate, di accedere allo stesso trattamento, previa domanda e pre-

via determinazione da parte del Ministero dei requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-*bis* dell'emendamento. Conseguentemente, viene indicata una copertura finanziaria più ampia, corrispondente a tale estensione.

L'emendamento 1.3 mira a far sì che le risorse finanziarie necessarie per sopperire alle situazioni di cui alla citata sentenza vengano prelevate non dal fondo di finanziamento ordinario dell'università, bensì dal fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fine è quello di evitare, come ho già sottolineato in discussione generale, o la sperequazione che si determinerebbe nella situazione attuale, e cioè che l'intervento per sei università vada a carico di tutte le altre università, o un provvedimento di carattere punitivo, prelevando il finanziamento dal fondo destinato alle università, giacché le università si trovano in quelle condizioni per una legislazione poco chiara e lacunosa che hanno cercato di attuare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.9, 1.106 e 1.3.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.103 e 1.7. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.1, purché le parole: «ai soli fini del trattamento economico e previdenziale» siano sostituite con le altre: «ai soli fini economici e previdenziali»; 1.8, purché dopo le parole: «n. 242» vengano inserite le altre: «, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico»; e 1.107 perchè riformula meglio il tentativo esposto in maniera non chiara in proposte precedenti.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (*DS-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,08).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2686

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 1.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, reitero la richiesta di appoggio a 15 colleghi per sottoporre al voto l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09 è ripresa alle ore 12,29).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2686

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 1.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Ex lettori di madre lingua straniera)

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti col-

laboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

1.100

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli studi della Basilicata» a «L'Orientale di Napoli» con la seguente: «italiane».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1.101

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli» con la seguente: «italiane».

1.102

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «proporzionalmente all'impegno orario assolto».

1.103

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «proporzionalmente all'impegno orario assolto,» inserire le seguenti: «tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,».

1.2SOLIANI, MONTICONE, MODICA, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE,
FRANCO Vittoria, MANIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo definito» con le seguenti: «a tempo pieno».

1.104

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la parola: «definito» con le seguenti: «pieno, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, ovvero delle sentenze passate in giudicato dalla magistratura italiana».

1.7

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di prima assunzione,» inserire le seguenti: «e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva».

1.105

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di qualsiasi funzione docente,» con le seguenti: «gli ex lettori di madrelingua assunti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, sono equiparati alle figure previste dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 341 del 19 novembre 1990».

1.1

MONTICONE, SOLIANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, MODICA, MANIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soli fini economici» con le seguenti: «ai soli fini del trattamento economico e previdenziale».

1.8

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Al comma 1, dopo le parole: «di qualsiasi funzione docente» inserire le seguenti: «, fatta eventualmente eccezione di quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242».

1.4

TESSITORE, SOLIANI, MODICA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, PAGANO, MANIERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «euro 10.000.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.9

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.106

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.3TESSITORE, MONTICONE, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
D'ANDREA, PAGANO, MANIERI

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione dell'autorizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.107

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario tra le università, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle risorse attribuite alle università di cui al comma 1 ai sensi del presente decreto-legge».

Allegato B**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

On. Garnero Santanchè Daniela, La Russa Ignazio, Strano Nino, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Alboni Roberto, Armani Pietro, Landi di Chiavenna Gian Paolo

Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 2291 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 3292, C. 3823, C. 4203, C. 4235);

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (2736)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 4197 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (2737)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 4232 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (2738)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 4266 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2739)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 4278 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (2740)

(presentato in data **06/02/2004**)

C. 4324 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Baio Dossi Emanuela

Disposizioni in materia di riconoscimento e diffusione dello sport per tutti (2741)

(presentato in data **06/02/2004**)

Ministro politiche comunitari

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742)

(presentato in data **06/02/2004**)

Sen. Bordon Willer

Istituzione del «Giorno della Memoria» dell'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati (2743)

(presentato in data **10/02/2004**)

Sen. Frau Aventino

Modifiche alle normative relative alle elezioni per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e proposta di una legge elettorale a doppio turno (2744)

(presentato in data **10/02/2004**)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/02/2004 la 12^a Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri

«Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro» (397)

Sen. Liguori Ettore ed altri

«Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro» (1310)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, in data 16 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento a favore della parrocchia N. Signora del Carmine di Cremolino (AL), finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2002.

Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con lettere in data 29 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine – UNIRE (n. 90)

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9^a Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 29 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all'anno 2003 (*Doc. CIV*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle forze armate, relativa all'anno 2003 (*Doc. XXXVI-bis*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la relazione, per l'anno 2003, sull'andamento della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica (*Doc. XXVII*, n. 12).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, il rapporto elaborato dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica (*Doc. CLXIV*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 4 febbraio 2004, ha inviato la comunicazione della Commissione europea recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM (2003) 645 definitivo), il Programma operativo annuale presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese, nonché il Programma strategico pluriennale 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, alla 14^a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 21 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, una segnalazione in ordine alla titolarità del potere di attestazione di qualificazione alle imprese.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Marche, con lettera in data 30 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 6).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Friuli Venezia-Giulia, con lettera in data 27 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 13 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2004/G concernente l'approvazione della pro-

grammazione delle attività di controllo della Sezione medesima per l'anno 2004.

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a ed alla 5^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Formisano, Scalera, Michelini e Villone hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00224 *p.a.*, dei senatori De Petris ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Coviello e D'Andrea hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00508 *p.a.*, dei senatori Di Siena ed altri.

Interpellanze

FABRIS, – *Al Ministro delle comunicazioni.* – (Già 4-06056)
(2-00509 *p.a.*)

Interrogazioni

MARTONE. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

il 15 gennaio 2004 il cittadino libico Yousef Hasan Abdulletif Jibril è stato coattivamente accompagnato in Libia, dopo 58 giorni di trattamento presso il centro di permanenza temporanea Brunelleschi di Torino;

Yousef nel 2000 aveva inoltrato alle autorità svizzere, dopo una fortunosa fuga dalla Libia, domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato;

tale domanda era stata presentata in quanto in Libia era stato imprigionato e torturato (elettrodi alle caviglie, ai polsi e ai testicoli) per costringerlo a rivelare il luogo ove si era rifugiato il fratello Mohamed (fuggito poco prima in Svizzera, dove ha chiesto asilo);

il fratello era infatti ritenuto dalle autorità libiche appartenere a gruppi di opposizione al regime di ispirazione islamica. Da informazioni assunte da Amnesty International, inoltre, risulta che il fratello sia membro della Lega libica per i diritti umani e della Commissione araba per i diritti umani. La sezione svizzera di Amnesty International era in passato intervenuta, riuscendo a bloccare la sua espulsione verso la Libia proprio per la sussistenza di gravi rischi di persecuzione;

trasferitosi in Italia (dove vive uno zio e dove sperava di poter sposare la fidanzata, cittadina italo-svizzera), il signor Yosef Hasan il 18 novembre 2003 veniva trattenuto nel centro di permanenza temporanea di Torino, a seguito di espulsione del Prefetto di Cuneo. Ciò a seguito di una perquisizione da parte della Digos disposta dal pubblico ministero di Torino, dott. Tatangelo, nell'ambito di indagini sul terrorismo islamico;

dopo la perquisizione, peraltro, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione della sua posizione, non essendo emerso nulla a suo carico;

la sua particolare situazione veniva subito segnalata alla Questura di Torino, alla quale il legale del signor Yousef faceva richiesta di non eseguire l'espulsione, o quanto meno di respingerlo in Svizzera. A tale richiesta veniva risposto che sarebbero state contattate le autorità svizzere per una verifica;

il 27 novembre 2003 il cittadino libico, mentre era nel centro di permanenza temporanea, riceveva la visita di tre persone, due delle quali si qualificavano come agenti della Digos, invitandolo a dire tutto quello che sapeva, altrimenti sarebbe stato rimpatriato. La terza persona, un arabo, che si avvicinava subito dopo, gli faceva invece capire di essere dei servizi segreti libici e, minacciandolo, si rivolgeva a Yousef dicendo che gli conveniva parlare, altrimenti lo avrebbero fatto parlare loro, con i loro metodi, una volta rimpatriato in Libia;

il signor Yousef ha continuato, fino all'ultimo, a giurare alle autorità e ai suoi legali di non essere mai stato a conoscenza di nulla di ciò su cui e veniva interrogato;

considerato che:

il Tribunale di Cuneo, cui i legali di Yousef si erano rivolti, ha respinto il ricorso, dicendo che non vi erano prove della persecuzione subita in Libia (prove che, ovviamente, solo il governo libico può mostrare);

dopo il provvedimento del giudice di Cuneo, i legali del sig. Yousef presentavano al tribunale di Torino ricorso per provvedimento di urgenza, chiedendo la sospensione di esecutività del decreto di espulsione, in attesa di proporre un'azione per il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione;

l'udienza è stata però fissata per il 27 gennaio 2004, e si è dunque tenuta dopo l'esecuzione dell'espulsione. Il giudice si è riservato la decisione, ma presumibilmente affermerà che non è più possibile adottare alcun provvedimento urgente, essendosi il danno già realizzato;

da informazioni assunte faticosamente dai parenti sembra che il sig. Yousef, dopo essere stato rimpatriato a Tripoli, sia stato trasferito nel carcere di Bengasi. I parenti non hanno comunque fino ad oggi avuto notizie certe sulla sorte del congiunto, né tantomeno hanno potuto incontrarlo,

si chiede di sapere:

chi, e con quali procedure, sia stato autorizzato al colloquio con il sig. Yousef Hasan presso il centro di permanenza temporanea di Torino.

se e quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti del governo libico affinché venga garantita l'incolumità del signor Yousef Hasan Abdulletif Jebril e dei suoi famigliari;

se non si ritenga necessario l'intervento della nostra rappresentanza in Libia per richiedere alle autorità locali un incontro con il signor Yousef per assicurarsi delle sue condizioni di salute e di eventuali maltrattamenti fisici e psicologici;

se non si ritenga altresì necessario, attraverso rapporti diplomatici, intervenire affinché venga concesso a rappresentanti di Amnesty International che hanno seguito il caso l'opportunità di un incontro con il cittadino libico.

(3-01415)

BONGIORNO, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che una vasta area territoriale della Sicilia occidentale è percorsa dal fiume Belice, che dalla zona di Monreale attraversa la provincia di Palermo, la provincia di Agrigento e la provincia di Trapani per sfociare nel mare Mediterraneo tra l'area archeologica di Selinunte e l'area naturalistica della riserva orientata della foce del fiume Belice e delle dune sabbiose limitrofe;

considerato che da anni tale corso di fiume, tra i più importanti dell'isola, è stato d'un canto interessato dagli interventi di costruzione della diga Garcia nel territorio di incontro delle 3 province, d'altro canto è stato abbandonato a se stesso, con il risultato complessivo di uno stravolgimento naturalistico tale da mettere seriamente a rischio i terreni adiacenti. L'alveo del fiume, in particolare nel tratto tra Roccamena e Poggioreale, prima che i due bracci destro e sinistro confluiscono, ha visto ridotta la sua profondità a pochi centimetri, gli argini risultano ormai inesistenti e l'intero percorso è interessato da una vegetazione selvaggia. Eventuali possibili piene, come del resto l'eventuale necessità di svuotare anche parzialmente la diga Garcia, provocherebbero gravissime inondazioni e comprometterebbero la staticità dei viadotti esistenti proprio in corrispondenza della confluenza del Belice destro e del Belice sinistro realizzati, forse imprudentemente, senza tener conto del corso naturale del fiume, sul quale sarebbero state eseguite discutibili deviazioni;

rilevato che la realizzazione della diga Garcia ha evidentemente interrotto il naturale corso del fiume e che al contempo il sistema irriguo Garcia non è stato esteso ai terreni a Sud della diga stessa, rendendo conseguentemente di fatto impossibile la irrigazione dei terreni;

ritenuto che il descritto stato di cose si traduce in un incalcolabile danno per l'ambiente, oltre che in un gravissimo rischio per l'economia agricola della zona e per la incolumità delle popolazioni che vivono lungo il corso del fiume e nei pressi della grande diga Garcia, già drammaticamente colpite dal sisma del 1968,

si chiede di conoscere:

se risulti al Dipartimento per la protezione civile la situazione di rischio grave e imminente cui si è accennato in premessa e se si intenda verificarne la sussistenza onde predisporre gli opportuni rimedi;

se risulti al Ministro dell'ambiente lo stato di stravolgimento ambientale dell'area interessata e il pericolo di ulteriore, più grave dissesto naturalistico causato sia dagli interventi sino ad oggi realizzati che dalla mancanza di qualsiasi attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e se intenda pertanto concretizzare interventi volti a rimediarvi;

se al Ministro delle politiche agricole risulti veritiero quanto esposto in premessa e la conseguente crisi di una delle aree produttive agricole più vaste e più importanti della Sicilia, e se intenda intervenire, e con quali strumenti, in funzione del completamento del sistema irriguo connesso con la diga Garcia.

(3-01416)

PELLICINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la Camera penale degli avvocati di Varese in data 2/2/2004, all'unanimità, decideva l'astensione da ogni attività di udienza ed extra udienza (fase di indagini preliminari, ecc.), a partire dal 16/2/2004 sino al 15/3/2004 a causa della soppressione della stenotipia nel dibattimento penale avanti il Tribunale penale di Varese;

che la stenotipia è garanzia di integrale documentazione del dibattimento e pertanto è di primaria importanza per i diritti e le garanzie dell'individuo e delle parti;

che la stenotipia è stata soppressa sin dal 16/9/2003 nel circondario del Tribunale di Varese;

che il 30/10/2003 l'assemblea della Camera penale di Varese incaricava il Direttivo di richiedere il ripristino della documentazione dei processi tramite stenotipia, ancora presente in tutti i Tribunali del Distretto della Corte di appello di Milano, con l'intesa che, in mancanza di risposta entro il 30/11/2003, si sarebbe valutata la possibilità di ricorrere ad un'astensione a livello locale;

che il Direttivo della Camera penale di Varese in data 7/11/2003 chiedeva un incontro urgente con il Presidente del Tribunale di Varese, cui non faceva seguito alcun riscontro;

che in data 5/11/2003 si svolgeva un incontro fra i rappresentanti della Camera penale, della Camera civile, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Varese e la sottosezione locale dell'Associazione Nazionale Magistrati, nel quale venivano ribadite le ragioni dello stato di agitazione conseguente all'abolizione del servizio di stenotipia;

che a tale incontro non seguiva alcun provvedimento, talché nel corso dell'assemblea del 5/12/2003 gli avvocati penalisti varesini decidevano l'astensione da ogni attività di udienza ed extra udienza a partire dal 10/1/2004 sino al 30/1/2004, con riserva di ulteriore astensione dalle udienze a tempo indeterminato;

che i successivi contatti fra la Camera penale di Varese e la sottosezione varesina dell'A.N.M. non hanno portato ad alcun risultato, come esposto in un preciso documento datato 27/1/2004 a firma del direttivo della Camera penale di Varese, trasmesso anche al Ministero della giustizia;

che nonostante la Camera penale di Varese abbia comunicato a tutte le Autorità ed Istituzioni competenti le ragioni dell'astensione sin dal dicembre 2003, e da ultimo il 23/1/2004, nessuna risposta o riscontro ufficiale è stato dato alle richieste avanzate;

che la soppressione del servizio di stenotipia al momento appare contraddistinguere il solo Tribunale di Varese;

che a seguito di quanto sopra la Camera penale di Varese decideva la nuova astensione dalle udienze dal 16/2/2004 sino al 15/3/2004,

si chiede di conoscere se il Ministro della giustizia intenda assumere determinazioni per ripristinare il servizio di stenotipia presso il Tribunale di Varese, considerato che l'astensione degli avvocati dalle udienze penali appare oltremodo giustificata, a causa della soppressione della stenotipia, in danno evidente delle garanzie del cittadino nel processo penale. L'interrogante segnala la particolare urgenza di un provvedimento di ripristino del servizio di stenotipia ad evitare che l'astensione dalle udienze, preannunciata per il 16/2/2004, inizi il suo corso.

(3-01417)

DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

in data 29 dicembre 2003 è stato pubblicato lo studio di impatto ambientale (SIA), da parte della Società Edipower Spa, relativo al ripotenziamento della centrale termoelettrica di Sermide (Mantova);

il primo progetto, autorizzato con decreto ministeriale n. 112 del 4 agosto 2000, su cui non è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale perché palesemente migliorativo, prevedeva 3 gruppi da 250 MW per un totale di 750 MW a ciclo combinato turbo gas (CCTG) e la demolizione delle quattro vecchie sezioni a vapore funzionanti a olio combustibile denso (OCD) e gas naturale; successivamente rivisitato, si è giunti alla configurazione attuale, autorizzata ed in fase finale di collaudo, composta da un CCTG da 760 MW in sostituzione di 2 sezioni OCD e un CCTG da 380 MW nuovo (esterno al *lay-out* della vecchia centrale), per un totale complessivo di 1.240 MWe, ed il mantenimento provvisorio di due sezioni ad OCD in attesa di smantellamento, una volta entrati in funzione i cicli combinati;

nel SIA del dicembre 2003 si propone il recupero delle due sezioni a olio combustibile denso (OCD) come parte integrante della futura centrale, con una potenza complessiva installata di 1.838,4 MW;

il progetto di *repowering* di Sermide rappresenta per tutti gli inquinanti un peggioramento rispetto allo stato attuale: più che raddoppio delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), un forte aumento di anidride carbonica

(CO₂), ossido di carbonio (CO), particolato sospeso (PTS), e la reintroduzione delle emissioni di ossidi di zolfo (SO_x);

tali interventi di ripotenziamento da soli comportano un aumento delle potenze elettriche installate di quasi 1.000 MWe, e vanno a sommarsi ad altri interventi – autorizzati o in via di autorizzazione – sul territorio mantovano, portando le previsioni a 5.021 MW dai 2.846 attuali;

questo considerevole aumento della potenza prevista darebbe un notevole incremento di energia prodotta; in questo caso Mantova coprirebbe, da sola, quasi la metà dell'intero fabbisogno regionale, previsto al 2010 di 81.000 GWh/anno, e rappresenterebbe oltre 2/3 dell'intera produzione termoelettrica lombarda al 2010: 60.900 GWh/anno;

va sottolineato che l'offerta (già nel quadro precedente le attuali autorizzazioni) non aveva alcun legame con la domanda sul territorio provinciale, presentando un quadro sostanzialmente squilibrato: i consumi dell'intera provincia nel 2000 infatti superano di poco i 3.000 GWh/anno, rappresentando poco più del 5% dei consumi di energia elettrica regionali (e dove oltre il 75% era assorbito da quattro province: Milano il 33%, Brescia il 21,3%, Bergamo il 12,2%, Varese l'8,3%) a fronte di una produzione di 12.500 GWh/anno che rappresenta oltre il 30% dell'energia prodotta in Lombardia immessa in rete (38.600 GWh/anno);

l'ulteriore aumento di potenza e di produzione termoelettrica, autorizzato o previsto, non è giustificabile nemmeno dalla tendenza di consumo (a fronte di una media di crescita dei consumi registrata in Lombardia del 6,8% tra il 1999 e il 2000, in provincia di Mantova si è avuto un incremento dell'1,14%, il più basso di tutte le province lombarde, tra il +2,66 di Pavia e il +14,68% di Brescia);

in questo contesto sia lo scenario autorizzato, sia lo scenario previsto non si giustificano rispetto al reale fabbisogno del territorio provinciale. Lo scenario previsto appare come una evidente forzatura ed in netto contrasto rispetto alle priorità territoriali definite dalla regione Lombardia nel proprio Programma Energetico Regionale (PER) approvato con delibera della Giunta regionale n. 12467 del 21 marzo 2003, dove sono definiti gli obiettivi qualitativi e quantitativi nonché la compatibilità con le diverse aree del territorio regionale;

in particolare a pagina. 62 del PER, punto 4.4.3, sulla distribuzione delle nuove centrali sul territorio regionale, si analizza la situazione attuale: «Va anzitutto notato che la distribuzione di produzioni ed assorbimenti elettrici in Lombardia è fortemente disomogenea (...) alcune aree contribuiscono in modo molto rilevante alla produzione di energia (il caso più emblematico è quello del Mantovano, con le grandi Centrali di Sermide ed Ostiglia)»;

a seguito di queste considerazioni l'area del Mantovano non viene nemmeno presa in considerazione nella griglia per la definizione delle 3 macro-aree in cui andare eventualmente ad inserire la potenza residua di 1.300 MWe, e, nelle scelte strategiche, viene esplicitamente esclusa. Si veda pag. 63 del PER, primo paragrafo: «La prima tipologia di considerazioni porta quindi ad escludere il Mantovano da quelle nelle quali autoriz-

zare nuove grandi centrali». A pag. 66 del PER si conclude: «le zone del Mantovano (...) resteranno escluse dalla costruzione di grandi impianti (...)»;

tale scelta strategica viene ribadita nella deliberazione n. VII/14166, seduta dell'8 agosto 2003 (dal titolo «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Formigoni di concerto con gli assessori Bernardo, Moneta e Vicoli Cristiano, avente per oggetto: "Processi autorizzativi di nuove centrali termoelettriche in territorio lombardo"»), in cui tra i siti individuati per localizzare i 1.300 MWe residui per il raggiungimento degli obiettivi del PER sono escluse Mantova e le zone limitrofe;

infine nell'Appendice 5 del PER sono definiti i «Criteri e limiti di emissione previsti dalla D.G.R. VII/6501 del 19.10.2001 e criteri per la costruzione di nuove centrali termoelettriche indicati nella Comunicazione regionale del 9.11.2001 e nell'accordo Stato-Regioni del 5.09.2002». In particolare nel punto 5.2 vengono descritti alcuni criteri tecnici la cui declinazione comporta un giudizio nettamente critico sul mantenimento delle sezioni ad olio combustibile; l'incompatibilità delle proposte è relativa soprattutto al bilancio emissivo gravante sull'area;

considerato che:

in particolare la provincia di Mantova, con oltre 100 kg di ossidi di zolfo prodotti all'anno per abitante, ha un'emissione *pro capite* pari a dodici volte quella della regione Lombardia. Siamo intorno a tre volte per le emissioni *pro capite* di anidride carbonica e ossidi di azoto, e due volte e mezzo per le emissioni di polveri sottili e di composti organici volatili;

le rilevazioni sulla qualità dell'aria confermano che le concentrazioni di PM10, misurate nelle stazioni di Castelnovo Bariano e Melara nell'anno 2002, superano rispettivamente 112 e 114 volte il limite di 50 mg/m³ sulla media giornaliera, contro le 35 volte consentite dal decreto ministeriale n. 60/2002. Pertanto, come correttamente riportato a pagina 133 del SIA, si rileva «una condizione di inquinamento diffusa e sostanzialmente critica» per le polveri sottili. Di conseguenza per i comuni di quest'area inseriti in zona A per il PM10 devono essere intraprese azioni per la riduzione delle emissioni specifiche, e non certo per incrementi delle emissioni;

pertanto anche il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) della regione Lombardia rileva nell'area (in particolare nei comuni di Sermide e Carbonara Po) una condizione di inquinamento critica, da assoggettare quindi ad un piano integrato per il raggiungimento degli *standard* di qualità dell'aria;

con l'utilizzo delle Sezioni 1 e 2 alimentate ad olio combustibile aumentano, rispetto alla situazione autorizzata, i consumi di acqua prelevata dal fiume Po per uso industriale e per il raffreddamento dei condensatori; i quantitativi di acque di raffreddamento scaricate, con relativo inquinamento termico; i quantitativi di acque reflue, che passerebbero da 1.000 mc/g, a 3.500 mc/g;

nel SIA mancano considerazioni specifiche sugli effetti dell'aumento di temperatura del fiume Po e sull'aumento del quantitativo di ac-

qua prelevata, nonché misure di contenimento da adottare e dei lavori da eseguire al fine di limitare le conseguenze di sversamenti o sporcamenti accidentali di olio combustibile;

per quanto attiene ai rifiuti solidi si prende atto delle previsioni contenute negli studi di progetto, da cui si evince che si passerebbe dalle 646 t/anno attuali alle 1.850 t/anno; ciò implicherebbe ripercussioni sul traffico indotto dai mezzi destinati allo smaltimento e soprattutto un aumento dei rischi derivanti da incidenti, sversamenti, dispersione, inquinamento;

l'area del destra Secchia è caratterizzata da una produzione agricola di nicchia che ha trovato nella tipicizzazione di qualità la sua naturale evoluzione. A questo territorio sono riconducibili produzioni tipiche di grande pregio ed economicamente molto remunerative. Il comparto agro-zootecnico della zona è indirizzato a produzioni di assoluta qualità e tipicità che fanno del connubio tra i sistemi produttivi e il territorio il proprio punto di forza. Ogni variazione di questi due parametri si ripercuote, pertanto, direttamente sui prodotti. Nuove immissioni nell'aria potrebbero comportare un peggioramento della qualità ed una cattiva pubblicità dei prodotti, richiedendo in ogni caso maggiori sforzi tecnici ed economici per mantenere uno *standard* di qualità ormai consolidato sul mercato e presso i consumatori;

nella valutazione di incidenza (redatta in applicazione della direttiva n. 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) appaiono poco documentate e non convincenti le conclusioni, che escludono qualsiasi impatto con i fragili ecosistemi delle zone «Isola Boscone», «Isola Boschina», «Paludi di Ostiglia»;

preso atto che:

il Comune di Sermide, con delibera di Consiglio comunale del 28 gennaio 2004, ha espresso parere negativo rispetto alle centrali ad olio combustibile;

la Provincia di Mantova ha espresso, con delibera di Giunta n. 17 del 26 gennaio 2004 approvata all'unanimità, «la propria contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della CTE di Sermide con mantenimento in esercizio delle sezioni 1 e 2» alimentate ad olio combustibile. Tale delibera è basata su un corposo documento scientifico del gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione delle procedure di VIA della Provincia;

il Consorzio dei sindaci dell'area Ostigliese-Destra Secchia hanno espresso in un documento, inviato ai Ministeri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali e alla Regione Lombardia, la propria contrarietà al progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di Sermide e Carbonara,

si chiede di sapere:

se non si ritengano incompatibili con il Programma energetico regionale (PER) della Lombardia ulteriori insediamenti e ripotenziamenti oltre a quelli già autorizzati nell'area del Mantovano;

se non sia incompatibile con i limiti di legge esistenti il quadro delle emissioni delle previste centrali di Sermide, ed in particolare il mantenimento in esercizio delle due sezioni ad olio combustibile;

se non si ritenga opportuno, e obbligatorio rispetto ai precedenti accordi, l'immediata chiusura dei gruppi convenzionali alimentati ad olio combustibile di Sermide (l'eventuale loro funzionamento potrà essere preso in considerazione soltanto provvisoriamente fino all'entrata in funzione della sezione a turbo gas, e con il 100% delle ore di funzionamento con gas naturale);

se comunque i Ministri competenti non ritengano opportuno esprimere un parere negativo sul progetto di potenziamento ad olio combustibile della centrale di Sermide.

(3-01418)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia.* – (Già 3-00640)

(4-06086)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-00866)

(4-06087)

NOVI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 2-00343)

(4-06088)

IOVENE, DE PETRIS, TONINI, LIGUORI, BONFIETTI, DONATI, BEDIN, CORTIANA, RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che il C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) opera su tutto il territorio nazionale nei settori delle tossicodipendenze, dei minori e giovani in difficoltà, con una esperienza ventennale e con la massima serietà;

che al Coordinamento aderiscono oltre 250 gruppi che si occupano di problematiche tra loro connesse (centri diurni di prima accoglienza, cooperative di lavoro, progetti di «strada», strutture esterne di reinserimento lavorativo, ecc.);

che tramite il Coordinamento nazionale sono stati gestiti in questi anni numerosi progetti finanziati dall'Unione europea e da leggi nazionali;

che dal marzo 2001 le organizzazioni del terzo settore impegnate sul fronte delle tossicodipendenze nel delicato settore del reinserimento lavorativo non ricevono più i pagamenti dello Stato per i servizi già resi;

che anche interventi sociali attuati in ambiti del disagio rischiano seriamente di chiudere per il blocco dei pagamenti;

che il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, la FEMCA CISL, la Cooperativa Magliana '80 e la Cooperativa Marcella hanno espresso tutta la loro preoccupazione per la grave situazione causata da questo ingiustificabile ritardo nei pagamenti;

che soltanto i fondi dovuti alle organizzazioni di terzo settore per gli interventi di lotta alla droga affidati o di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assommano a 2 milioni e 400.000 euro (la Cooperativa Magliana '80 aspetta di incassare oltre 600.000 euro, la Cooperativa Marcella quasi 520.000 euro, il C.N.C.A. vanta crediti complessivi nei confronti dello Stato per oltre un milione 300.000 euro per progetti relativi a più ambiti: di questi, quasi 794.000 euro per interventi nel campo delle tossicodipendenze, oltre 420.000 euro per un progetto di formazione degli operatori di strada, quasi 88.000 euro per un intervento sulla qualità delle imprese sociali e quasi 1900 euro per un progetto Horizon/soggetti svantaggiati);

che a tali organizzazioni vanno poi aggiunte l'Associazione Agape, il CEIS e la Comunità di San Patrignano, anch'essi in attesa della gran parte delle somme dovute per progetti sostenuti dal Fondo nazionale per la lotta alla droga;

considerato:

che le conseguenze di questi ritardi nei pagamenti sono state diverse, a cominciare dalla pesante esposizione bancaria che stanno subendo le organizzazioni del terzo settore interessate che hanno portato a termine il lavoro commissionato e lo hanno certificato;

che questa situazione mette a repentaglio decine di posti di lavoro e che molti operatori hanno svolto il proprio lavoro senza ricevere lo stipendio;

che, inoltre, il mancato pagamento non solo comporta conseguenze per le organizzazioni del terzo settore coinvolte ma, soprattutto, per gli utenti dei progetti, soggetti deboli che già subiscono cause di povertà ed esclusione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quando verranno messi in pagamento i progetti approvati e se non si ritenga di farlo al più presto possibile;

se non si ritenga opportuno, visto il disagio arrecato alle organizzazioni del terzo settore coinvolte, riconoscere i relativi interessi maturati per il mancato pagamento.

(4-06089)

MONTAGNINO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che nel cambio di gestione dalla società Atesia alla Telecontact sono stati esclusi circa 65 lavoratori del *call center* di Caltanissetta, a cui non è stato rinnovato il contratto;

che non esiste un plausibile motivo per tale esclusione e a questi lavoratori non è stata fornita alcuna legittima spiegazione;

che questi lavoratori erano in servizio da oltre due anni, assunti dopo aver frequentato, peraltro a proprie spese, i corsi di formazione necessari a svolgere il ruolo di operatori del *call center*;

che questi lavoratori venivano di continuo sottoposti a monitoraggi con responsi positivi di idoneità, il che esclude come motivo di espulsione la mancanza di un adeguato rendimento;

che i lavoratori esclusi sono stati, in parte, sostituiti con nuove assunzioni;

che nel piano industriale formulato negli anni scorsi la Telecom aveva garantito livelli occupazionali che non vengono invece rispettati, perché il numero complessivo dei lavoratori, tra i confermati e i neoassunti, è complessivamente inferiore alle originarie previsioni;

che tale ingiustificata discriminazione crea esasperazione nei lavoratori e quindi problemi di garanzia dell'ordine pubblico;

che al fine di evitare anche un pericoloso conflitto tra i lavoratori esclusi e i nuovi assunti la soluzione è quella di aumentare l'organico, ripristinando quanto originariamente previsto nel piano industriale;

che, mentre in altre sedi i posti di lavoro vengono incrementati, a Caltanissetta vengono inopinatamente ridotti,

si chiede di conoscere:

quali interventi urgenti si intenda attuare al fine di garantire il rispetto degli accordi sui livelli occupazionali fissati dalla Telecom nel piano industriale;

in che modo si intenda intervenire per evitare che a Caltanissetta i posti di lavoro vengano inopinatamente ridotti e per impedire che i lavoratori che hanno svolto positivamente il proprio lavoro subiscano una violazione dei loro diritti e vengano ingiustamente e discriminatamente penalizzati, sacrificandoli ad ignote strategie aziendali.

(4-06090)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e per le politiche comunitarie.*

– Premesso che:

nell'ambito di una inchiesta avviata nel corso del 2003 dalla Procura della Repubblica di Torino sulle acque minerali ammesse in commercio con autorizzazione del Ministero della salute è emerso che 23 marche delle 28 esaminate non risultavano in regola con le disposizioni e i parametri di controllo previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla mancata effettuazione di tutte le analisi necessarie alla verifica dei parametri autorizzativi ed alla presenza di sostanze tossiche, fra le quali antiparassitari, bifenili, policlorulati e tensioattivi;

successivamente, in seguito ad accertamenti condotti anche dall'Istituto Superiore di Sanità, le marche di acque minerali risultate non conformi alle disposizioni di legge sono divenute 86 e ad esse il Ministero della salute ha indirizzato una diffida;

in data 29/12/2003 il Ministro della salute ha emanato un decreto che modifica sostanzialmente i parametri di analisi delle sostanze tossiche in questione nelle acque minerali, stabiliti con decreto ministeriale del 31

maggio 2001, introducendo dei «limiti minimi di rendimento analitico» al di sotto dei quali i prodotti in esame possono dichiararsi esenti da inquinamento;

tali nuovi parametri di analisi non hanno alcun riscontro, per le sostanze tossiche in questione, nella vigente legislazione dell'Unione europea e configurano di fatto una soglia di tolleranza per composti pericolosi in prodotti fra l'altro spesso pubblicizzati come benefici per la salute,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente disporre la revoca del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2003 per quanto attiene ai nuovi parametri introdotti per l'analisi delle sostanze tossiche derivanti da attività antropica, anche al fine di prevenire un procedura di infrazione alle norme comunitarie in danno dell'Italia.

(4-06091)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale, con decreto prefettizio n. 1050/96 la dottoressa Daniela Ori assumeva la reggenza per detto ruolo nel Comune di Copparo (Ferrara), con decorrenza dal 2 gennaio 1997;

che la dottoressa Ori in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva poi nominata dal sindaco, con ratifica della giunta comunale, quale segretario titolare, sulla base della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, che consente per i comuni della classe 1/b – in cui è ricompreso il Comune di Copparo – una scelta fiduciaria all'interno dell'apposito Albo regionale (decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in particolare l'articolo 11, commi 4 e 10);

che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali impugnava l'atto di fronte al TAR e avviava un procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori che portava alla sua momentanea cancellazione dall'albo dei segretari, a cui faceva però seguito la reinscrizione e la reintegrazione nelle funzioni sulla base di un'ordinanza del 29 dicembre 2000 del giudice del lavoro di Ferrara, provvedimento poi confermato dal tribunale di Ferrara l'8 maggio 2001. Per di più, un successivo ricorso dell'Agenzia presso il TAR del Lazio veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse (sentenza n. 1472/2002, pubblicata il 25 febbraio 2003) e il difensore civico regionale, pur sollecitato dall'Agenzia, si rifiutava di procedere alla nomina di un segretario *ad acta*, ritenendo la nomina della dottoressa Ori ancora valida ed efficace (comunicazione del 9 giugno 2003, prot. n. 1682);

che il direttore generale dell'agenzia nazionale ed altri due funzionari della stessa venivano rinviati a giudizio in data 19 febbraio 2002 dal Gip di Ferrara per rivelazione di segreti d'ufficio, in quanto avrebbero comunicato, illecitamente, alcuni atti attinenti al procedimento in questione alle forze politiche di opposizione e alle testate giornalistiche locali;

che l'Agenzia, nonostante tale evoluzione di procedimenti in senso chiaro ed univoco, procedeva in data 26 marzo 2003, con provvedimento

n. 515 della sezione regionale dell'Emilia-Romagna, a nominare il dottor Fasano Pompeo Petrilli quale segretario reggente;

che in seguito alla decisione del sindaco di impedire l'esecuzione di tale illegittimo provvedimento, anche per non incorrere nelle sanzioni penali conseguenti alla violazione dei provvedimenti del giudice del lavoro e del tribunale, in data 3 giugno 2003 il prefetto di Ferrara diffidava il sindaco a procedere entro dieci giorni all'assunzione in servizio del dottor Petrilli, pena, in mancanza, l'avvio di un procedimento di destituzione ai sensi dell'articolo 142 del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il sindaco di Copparo ricorreva al Tar dell'Emilia-Romagna contro tale diffida e il Presidente del suddetto Tar, con decreto n. 2850 del 2003, sospendeva il termine succitato; la quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in data 7 luglio, confermava tale sospensione e fissava la discussione in camera di consiglio per il 15 luglio 2003;

che in data 7 luglio 2003 l'Agenzia inviava incomprensibilmente il dottor Petrilli, accompagnato da due carabinieri, per insediarsi con la forza nel suo contestato ruolo, iniziativa cui faceva seguito una doverosa denuncia del Sindaco alla procura della Repubblica;

che in data 21 luglio 2003 prendeva servizio il dottor Antonio Barriera quale segretario reggente;

che il Prefetto di Ferrara notificava il giorno 7 ottobre 2003 una seconda diffida;

che due mesi dopo veniva notificato l'avvio del procedimento di rimozione del Sindaco di Copparo,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro e se intenda assumere iniziative al fine di chiarire come possa accadere che il sindaco di un ente locale come il Comune di Copparo, in spregio a principi costituzionali quali la sovranità popolare e l'autogoverno delle comunità locali, possa essere fatto oggetto di un procedimento di rimozione *ex* articolo 142 del testo unico sugli enti locali, senza che al medesimo possa essere imputato l'aver commesso alcun reato e in carenza assoluta di qualsivoglia ragione di ordine pubblico, requisiti, questi, che sono imposti dalla norma come indefettibile presupposto per l'adozione del procedimento sanzionatorio in argomento;

se il Ministro non consideri profondamente eccessivo, sproporzionato e lesivo degli interessi della comunità il provvedimento di rimozione del Sindaco di Copparo, trattandosi di un atto che dovrebbe essere adottato solamente a fronte di gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-06092)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il nuovo codice della strada all'articolo 1, comma 4, prevede che il Governo comunichi annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale;

che la prima comunicazione annuale fu presentata nel 1998 dall'allora Ministero dei lavori pubblici;

che tale comunicazione evidenziava, nel capitolo conclusivo, l'opportunità di intervenire sulla sicurezza attraverso un piano organico di interventi multisettoriali, al fine di ridurre radicalmente l'elevato numero di vittime degli incidenti stradali che caratterizza il nostro Paese;

che questa proposta veniva sostanzialmente recepita dal Parlamento con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999), che istituisce il «Piano nazionale della sicurezza stradale»;

che, in particolare, l'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, stabilisce che la verifica annuale dei risultati sull'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale venga inserita nella «Relazione» che il Governo invia ogni anno al Parlamento;

che l'ultima «Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale» è stata presentata l'11 febbraio 1999 dall'allora Ministro dei lavori pubblici Willer Bordon al Consiglio dei ministri e, quindi, trasmessa al Parlamento;

che tale relazione, analogamente a quanto avvenuto per quella precedente, era stata preventivamente inviata al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che aveva dato parere favorevole;

che tale Relazione, tenendo conto del nuovo quadro normativo, non si limitava ad aggiornare i dati contenuti nella prima, ma approfondiva l'analisi delle cause e dei fattori di rischio e individuava le principali aree problematiche;

che particolare attenzione veniva posta nell'analisi degli aspetti relativi alle ricadute economiche e sociali derivanti dal miglioramento della sicurezza stradale, come pure all'individuazione delle componenti di mobilità che incidevano maggiormente sulle condizioni di sicurezza e ai possibili settori di intervento più rilevanti ai fini della riduzione delle vittime;

che i risultati di tali analisi hanno fornito in passato anche un quadro descrittivo e interpretativo che è servito ad elaborare gli «indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale»;

che sulla base di tali risultati venne redatto il Piano, per il quale la legge finanziaria del 2000 stanziava 900 miliardi di vecchie lire (circa 450 milioni di euro) per sovvenzionare gli interventi straordinari volti a potenziare la sicurezza stradale;

che rispetto alla prima relazione, predisposta unicamente dal Ministero dei lavori pubblici, alla seconda hanno fornito un prezioso contributo anche i Ministeri dell'interno e della sanità,

considerata l'importanza che tale Relazione riveste ai fini della programmazione economica e finanziaria di tutti gli interventi che il Governo deve adottare al fine di stabilire politiche efficaci in materia di sicurezza stradale;

considerato inoltre che sono oltre tre anni che il Governo non presenta al Parlamento la «Relazione sullo stato della sicurezza stradale», si chiede di sapere entro quanto tempo il Ministro competente trasmetterà, come previsto dalla legge, la «Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale».

(4-06093)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01417, del senatore Pellicini, sulla soppressione del servizio di stenotipia nel dibattimento penale presso il Tribunale di Varese;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01416, dei senatori Bongiorno e Specchia, sull'area della Sicilia occidentale percorsa dal fiume Belice;

3-01418, della senatrice Donati, sulla centrale termoelettrica di Sermeide (Mantova).

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 524^a seduta pubblica del 28 gennaio 2004, nell'intervento del senatore Forlani, a pagina 78:

al primo capoverso, quarta riga, in luogo di: «scioglimento anticipato delle Camere» deve leggersi: «scioglimento anticipato della Camera»;

al secondo capoverso, seconda riga, in luogo di: «possibilità di votare una mozione di sfiducia anche su iniziativa del Parlamento» deve leggersi: «possibilità di avanzare la proposta di un nuovo primo ministro anche nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata su iniziativa del Parlamento».

